

ANCORS 24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

N. 4 • MARZO 2018

SINDACATO DATORIALE

2018
MARZO

SICUREZZA SUL LAVORO
Evoluzione della
Formazione verso una
Safety Experience

A.N.CO.R.S.
FIRMATO L'ACCORDO
INAIL A.N.CO.R.S.
RELATIVO AL PROGETTO
SICURA-MENTE

SICUREZZA SUL LAVORO
Gli obblighi di Sicurezza
delle strutture
Turistiche-Alberghiere

SICUREZZA SUL LAVORO
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO:
Gli obblighi di sicurezza
per gli studenti



A.N.CO.R.S.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - SINDACATO DATORIALE

SEDE NAZIONALE A.N.CO.R.S.

Via Rosa Jemma 2 - 84091 Battipaglia (SA)

Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512

web: www.ancors.eu - mail: info@ancors.eu

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO 24ORE

Sommario

EDITORIALE	3
PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.	4
NEWS / APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"	
- CRONACA DI UN RASSICURANTE SABATO SERA IN CITTÀ, TRA TECNOLOGIA UMANA E DIGITALE <i>Enrico Molinari - Manager, Docente Universitario e Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI</i>	6
- VALUTARE I RISCHI LAVORATIVI AI FINI DELLE PREVENZIONE INFORTUNI E DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI <i>Dott. Gianni Maragna - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Rovigo</i>	8
- EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE VERSO UNA SAFETY EXPERIENCE <i>Dott. Gianni Maragna - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Rovigo</i>	12
- COSTITUITO IL TAVOLO TECNICO DEL SINP <i>Luigi Caiazza - Il Sole 24 Ore</i>	14
- SICUREZZA DELLE NAVI PASSEGGERI: ATTUATA LA NORMA EUROPEA <i>Il Sole 24 Ore - Estratto da "Tecnici24"</i>	15
- GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE TURISTICHE-ALBERGHIERE <i>Mario Gallo - Il Sole 24 Ore</i>	16
- LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CENTRI COMMERCIALI E PUNTI VENDITA - Parte 1 <i>Eliseo Maiolino - Vicepresidente A.N.CO.R.S.</i>	18
- L'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	20
- CRESCONO LE MORTI BIANCHE. NEL 2017 SONO STATE 1.029 <i>Cristina Casadei - Il Sole 24 Ore</i>	22
- ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO: Gli Obblighi di Sicurezza per gli Studenti <i>Emanuela Dal Santo - Il Sole 24 Ore</i>	23
NEWS / APPROFONDIMENTI "CANTIERI"	
- LE RESPONSABILITÀ DEL RUP <i>Mario Gallo - Il Sole 24 Ore</i>	30
- L'IMPORTANZA DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO LE PERSONALI (DPI) <i>Mario Gallo - Il Sole 24 Ore</i>	35
NEWS / APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"	
- GLI ESTINGUENTI GASSOSI: GLI AGGIORNAMENTI DELLE NORME UNI <i>Dario Zanut - Il Sole 24 Ore</i>	38
NEWS / APPROFONDIMENTI "AMBIENTE"	
- APPALTI COMUNALI, IRRAGIONEVOLE PRETENDERE DOPPIA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE <i>Mauro Calabrese - Il Sole 24 Ore</i>	40
NEWS / APPROFONDIMENTI "A.N.CO.R.S."	
- FIRMATO ACCORDO INAIL ANCORS RELATIVO AL PROGETTO SICURA-MENTE	42
DAI NOSTRI PARTNERS	45
GIURISPRUDENZA	49
RASSEGNA NORMATIVA	54
L'ESPERTO RISPONDE	57
EVENTI A.N.CO.R.S.	59

Chiuso in redazione il 28 Febbraio 2018

EDITORIALE



*In questo periodo di campagna elettorale, che non riesce a scaldarci i cuori e che non mette al centro le reali esigenze dei cittadini e dei professionisti, il paese reale si muove e si muove bene. Lo confermano le tante news interessanti e i tanti progetti che stiamo portando avanti. In questo numero di marzo approfondiremo tante tematiche, **Gianni Maragna** ci parlerà su come "Valutare i rischi lavorativi ai fini delle prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori" e "Dell'evoluzione della formazione verso una safety experience". **Enrico Molinari** ci farà entrare nel mondo della tecnologia con una appassionata "Cronaca di un rassicurante sabato sera in città, tra tecnologia umana e digitale". Gli esperti ed i redattori del Gruppo Sole 24 ci aggiorneranno sul SINP, Sulla sicurezza delle navi passeggeri: attuata la norma europea, Sugli obblighi di sicurezza delle strutture turistiche-alberghiere, Sull'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, Sull'alternanza-scuola lavoro: gli obblighi di sicurezza per gli studenti, Sulle responsabilità del RUP e Sull'importanza delle misure di protezione collettiva rispetto le personali sugli aggiornamenti delle norme uni in materia di antincendio. Su questo numero presenteremo ai lettori il progetto "**Sicura-Mente**" sottoscritto il 18 gennaio a Roma presso la Direzione Generale Prevenzione dell'INAIL, tra il Direttore Generale prevenzione dell'INAIL Ing. Ester Rotoli ed il Presidente dell'A.N.CO.R.S. "Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro" Prof. Luigi Ferrara, relativo all'Accordo per il progetto congiunto tra ANCORS e INAIL e parleremo dei nostri nuovi eventi, **Agralia 2018** e della presentazione del nostro nuovo quotidiano on-line **Occhio alla Sicurezza** che verrà lanciato ufficialmente al convegno "Informazione e Sicurezza" che terremo a Roma il prossimo 14 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto in via del Seminario 76, a cui siete tutti invitati. Insomma tanta carta a cuocere...*

Buona Lettura a tutti!!!

Luigi Ferrara

PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.



A.N.CO.R.S.

Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro

SEDE NAZIONALE

Via Rosa Jemma 2 - Centro Direzionale Pastena

84091 BATTIPAGLIA (SA)

Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512

web: www.ancors.eu • mail: info@ancors.eu



A.N.CO.R.S. «Associazione Nazionale dei Consulenti e dei Responsabili della Sicurezza sul lavoro» è una associazione professionale e sindacale datoriale, senza scopi di lucro, costituita in base all'art. 39 della Costituzione Italiana.

L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, conta circa 7000 associati tra liberi professionisti ed aziende operanti nei settori dell'ingegneria civile, dell'edilizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del terziario, dei trasporti, dell'agricoltura, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, della sanità e nelle aziende che impiegano nel loro specifico settore l'uso di macchine ed attrezzature. L'Associazione ha sede legale in Battipaglia (SA) e dispone di 140 sedi sull'intero territorio nazionale in Italia ed di cinque sedi di rappresentanza all'estero.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. La sua "Mission" è quella di divulgare e promuovere la "cultura della prevenzione e della sicurezza" in tutti gli ambiti.

A.N.CO.R.S. ai sensi ed in applicazione della Legge 4/2013, è inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico quale associazione professionale che può rilasciare l'attestazione di qualità professionale ai propri iscritti.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei.

A.N.CO.R.S. in qualità di associazione nazionale sindacale è firmataria dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali (CCNL), registrati al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, edili e affini;
- CCNL per i dipendenti lavoratori delle aziende che operano nel settore del commercio, del terziario, della distribuzione, dei trasporti e dei servizi;
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole orto-floro-frutticole.

A.N.CO.R.S. quale associazione professionale e nazionale di categoria, aderisce a Confassociazioni, "Confederazione delle Associazioni Professionali", soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano attività professionali non organizzate in ordini e collegi, in Italia ed in Europa.

A Confassociazioni aderiscono 273 organizzazioni professionali tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono più di 466mila professionisti, circa 122mila imprese e rappresentano una parte fondamentale del sistema nervoso dell'economia italiana. Un sistema che genera il 9% del PIL del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate).

A.N.CO.R.S. fa parte dell'Osservatorio del comune di Napoli sulla Sicurezza sul lavoro "Napoli Città Sicura", con il quale ha progettato e organizzato in collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali "Napoli Loves Sicurezza", tre giorni per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza a 360°.

A.N.CO.R.S. è soggetto formatore nazionale, ope legis, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni ed è iscritta negli elenchi dei soggetti formatori per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le regioni dove è stato creato un apposito albo: Regione Piemonte e Regione Sicilia, ed è soggetto formatore incluso nel registro informatizzato per i corsi in materia di attrezzature della Regione Veneto. In qualità di soggetto formatore nazionale ha organizzato ed erogato corsi di formazione in materia di sicurezza per grandi aziende ed enti.

A.N.CO.R.S. in accordo ed in collaborazione con **INAIL** ha in programma lo svolgimento del progetto denominato "Sicura-mente" per l'informazione e lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle piccole imprese edili ed agricole.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di convegni e seminari per l'aggiornamento dei professionisti della sicurezza sul lavoro ad AMBIENTE LAVORO.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di corsi per l'aggiornamento degli operatori all'utilizzo di trattori agricoli e di carrelli elevatori durante le maggiori fiere di settore: Eima International, Agrilevante, Fiera di Foggia, G.I.S., RIVE, Fieragricola di Verona.

A.N.CO.R.S. è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 - codice EA37 per progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.

A.N.CO.R.S. progetta ed organizza Laboratori didattici per Scuole dell'Infanzia e per Scuole Primarie, in modo da far accrescere fin da bambini la consapevolezza dei rischi esistenti nell'ambiente circostante e per spargere semi che, daranno vita ad una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza.

A.N.CO.R.S. è sponsor della squadra di calcio del Cariati (CS) e della rassegna teatrale del comune di Bellizzi (SA).



-  Sede Nazionale

-  Sedi Regionali

-  Sedi Provinciali

-  Sedi Territoriali

5
SEDI ESTERE

- LIBANO** 
- MAROCCO** 
- SLOVENIA** 
- GRAN BRETAGNA** 
- ROMANIA** 

NEWS/APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"

CRONACA DI UN RASSICURANTE SABATO SERA IN CITTÀ, TRA TECNOLOGIA UMANA E DIGITALE

«Buonasera, siete in lista?», la frase è ripetuta quasi in automatico dal maciste in abito scuro all'ingresso del locale.



«Sissi certo!», rispondo all'addetto alla security sulla porta della discoteca più cool della città, una delle tante persone che ogni sera prestano la loro attenzione affinché tutto fili liscio, senza eccessi, in piena osservanza delle leggi, garantendo il divertimento di ciascuno in piena sicurezza. Già, sicurezza, una parola che mi accompagnerà attraverso l'intera nottata.

Una birra in compagnia, due chiacchiere, quattro salti in pista, ma con le cuffie sulle orecchie, modello "tempo delle mele", ma perfettamente in linea con la tendenza dei millenials, perché si tratta di un silent party, in una dimora storica della piazza principale in centro. Infatti, l'ultima frontiera delle feste più modaiole è paradossalmente il silenzio di una musica trasmessa solo in cuffia Bluetooth da DJ dall'animo green, in location altrimenti non utilizzabili senza violare la loro intrinseca sicurezza, quella acustica dei vicini e, perché no, la salute del nostro apparato uditivo. Ed ecco arrivate le 02:00 del mattino, è ora di recuperare la borsa al guardaroba e raggiungere la macchina. Ovviamente non si trovano le chiavi. Armeggio nella mia tracolla tirando fuori qualsiasi cosa, ma non le chiavi. Improvvisamente, ricordo che il portachiavi, regalo del mio supertecnologico marito, bippa e si illumina quando viene perso. Perfetto! Attivo la App del mio smartphone che gestisce il meccanismo di sicurezza e ... boom, ecco le chiavi finite in una microscopica scucitura della fodera. Ma prima, da non sottovalutare, ho dovuto sbloccare lo schermo facendogli l'occholino per il riconoscimento facciale, un indispensabile aiuto che il mio cellulare offre a chi come me con i numeri non va proprio a nozze. Ora posso salire in macchina, metto la cintura di sicurezza e mi avvio verso casa, ma non è ancora l'ora del rientro; dopo il primo incrocio con un semaforo intelligente che regola il rosso e il verde sulla base della velocità di sicurezza, taaac posto di blocco. La paletta di un carabiniere mi invita ad accostare e - dopo aver controllato i miei dati con un iPad connesso ad un database condiviso con altri organi di sicurezza - mi chiede di sottopormi all'alcol test. Per me nessun problema, sono comunque un po' emozionata, ma avendo bevuto solo una birra scopriamo che è tutto ok. Dopo il congedo con il rassicurante saluto di ordinanza, mi sento dire: «Signora, capisco che è tardi, ma siamo qui per assicurare che possiate vivere a qualsiasi ora la città senza sorprese». Io replico con un sorriso che mi auguro gli abbia fatto capire quanto i cittadini apprezzino il loro instancabile lavoro e in un battibaleno finalmente arrivo sotto casa, dove mi attende ancora una fatica erculea: posteggiare una enorme station wagon. Anzi no, perché

sempre quel marito 4.0 ha insistito perché avessimo un'auto con il sistema di frenata automatica e di parcheggio assistito. Non so ancora bene quale formula magia o algoritmo renda così intelligente un pesante pezzo di ferro, ma a volte è meglio non farsi certe domande perché l'importante è raggiungere l'obiettivo! E ora su per le scale togliendo i soliti tacchi vertiginosi per non rischiare una distorsione della caviglia (non ho guidato a piedi scalzi in auto perché è meglio non rischiare!). Disattivo l'antifurto appoggiando il portachiavi su una piccola piastrina, il mio stargate per entrare a casa, dove in nostra assenza alcune telecamere vigilano sugli ambienti e ci avvisano con un collegamento video qualora qualcuno entri senza permesso. Unica eccezione ammessa i movimenti del nostro bulldog inglese che, invece di fare la guardia, russa per 20 ore al giorno e solo di tanto in tanto si aggira nei pressi del frigorifero. Giusto il tempo di una benefica doccia dotata di cromoterapia e regolatore di calore per evitare inutili sprechi e garantire la giusta temperatura, perché oltre alla sicurezza fisica serve anche un po' di benessere mentale. Finalmente sotto le coperte è ora di dormire, non prima di aver attivato la sveglia, unica vera sicurezza per non bucare tutti gli appuntamenti della mattinata.

Morale: in poche ore di vita si incontrano misure e sistemi di sicurezza a cui spesso non prestiamo attenzione, ma che rendono le città più sicure per tutti e che garantiscono l'integrità fisica e il benessere di ognuno. Inoltre, semplificano molti aspetti del nostro quotidiano e ci rendono consapevoli che la tecnologia è oggi una compagna di viaggio indispensabile. Sì, ma sotto il controllo dell'uomo e della sua capacità di essere l'unica e vera macchina meravigliosa.



| Enrico MOLINARI © | 2018

Manager, docente universitario e Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZION

NOTE

Manager e docente universitario in economia, marketing, comunicazione e cultura innovativa applicate alle imprese, al turismo e al management delle reti, ha ricoperto ruoli direzionali in gruppi nazionali e internazionali occupandosi del lancio di startup, di attività marketing e comunicazione, creazione e gestione reti vendita, relazioni istituzionali con stakeholder pubblici e privati, crescita della reputation aziendale e valorizzazione delle HR attraverso il trasferimento di conoscenza. Partecipa come keynote speaker a convegni pubblici ed associativi e scrive di economia, turismo, FinTech, marketing e digital innovation & transformation (Impresa 4.0, Internet of Things, Augmented & Artificial Intelligence) come autore su testate nazionali e estere. Advisor e membro in Commissioni ed istituzioni italiane ed europee, è attualmente Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI.

Keywords & tag:

sicurezza, smart city, capitale umano, innovazione

VALUTARE I RISCHI LAVORATIVI AI FINI DELLE PREVENZIONE INFORTUNI E DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Con il termine valutazione del rischio si fa riferimento alla determinazione quantitativa o qualitativa del rischio associato ad una situazione ben definita e ad una minaccia conosciuta. Wikipedia

Il concetto di rischio nei luoghi di lavoro si è sviluppato anche in attuazione delle norme UNI o ISO e si è legato ad altri concetti, come fonte di pericolo, fattore di rischio, entità di rischio ecc. .

Pericolo (Definizione di Pericolo art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni):

- Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali. (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1)
- Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione,(Norma Uni EN 292 parte I/1991 - ritirata)
- Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4)

PERICOLO ≠ RISCHIO PERICOLO ≡ FATTORE DI RISCHIO

Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone

Danno

- Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)
- Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo
- La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

Rischio (Definizione di Rischio art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08 Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare

un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno).

- Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (UNI EN ISO 12100-1)
- Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4)

Fattori di rischio/pericoli per la sicurezza: aventi capacità intrinseca di provocare infortuni

Fattori di rischio/pericoli per la salute: capaci di provocare malattie professionali in carenza di norme igienico-ambientali e/o in caso di comportamenti incongrui

Fattori di rischio/pericoli trasversali: legati all'organizzazione del lavoro e all'aspetto psico-sociale

Al fine di effettuare una valutazione Coerente con lo stato reale dell'azienda sia essa piccola o grande con una organizzazione più complessa, occorre adottare dei metodi e misurare le valutazioni ottenute secondo dei criteri specifici es. con delle matrici UNI EN ISO 12100-1.

Pur tuttavia tali metodi presentano delle criticità come:

- Probabilità non valutate in termini quantitativi ma su evidenza soggettiva
- Gravità non valutate in termini quantitativi ma su evidenza soggettiva
- La matrice non permette di discriminare tra eventi poco probabili e poco gravi

L'attività valutativa non si deve esaurire in una mera valutazione documentale e tecnica, ma occorre svolgere delle indagini approfondite caso per caso, coinvolgendo gli stessi lavoratori che conoscono in modo preciso le criticità operative, i comportamenti abitudinari, la sottovalutazione del rischio, le azioni o i comportamenti correlati ad attività del tutto artigianali. Le interviste individuali mettono in risalto i rischi correlati a difficoltà o carenze organizzativa, funzionali, dei flussi operativi interno o esterni.

In sintesi alcuni degli strumenti fondamentali che consentono non solo di mettere a fuoco i rischi correlati al lavoro, ma consentono di aumentare la conoscenza e ampliare la percezione del rischio di quella azienda che apparentemente potrebbe non presentare dei rischi elevati ma in realtà nasconde dei comportamenti operativi e comportamenti che cambiano i risultati della probabilità di eventi infortunistici.

Tra gli strumenti di indagini fondamentali indichiamo:

- I Sopralluoghi e le interviste, prendendo appunti, fotografando i vari elementi o situazioni da valutare, avere la possibilità di effettuare piccoli video operativi per analizzare le operazioni manuali. e soprattutto farsi seguire da

persone che conoscono il luogo di lavoro, gli impianti e le attività, confrontandosi con i preposti o i dirigenti aziendali, ma determinante è l'opportunità di parlare con i singoli lavoratori.

I singoli lavoratori sono padroni del loro modo di operare e come conoscono a fondo i rischi evidenti o nascosti del loro lavoro, conoscono anche il modo per evitarli. Il professionista si deve arricchire dell'esperienza dei singoli per dare alla valutazione una forma coerente con la realtà e poter così essere di supporto al Datore di Lavoro per evidenziare le scelte attuabili, ai fini della prevenzione in simbiosi con il modo di lavorare.

- Utilizzo di layout e planimetrie, per valutare le vie e i percorsi pedonali, o di esodo in caso di emergenza. Ciò consente di valutare gli spazi e l'organizzazione razionale del luogo di lavoro, unitamente agli stoccaggi, alle macchine, agli impianti*
- Acquisire la documentazione circa l'organizzazione funzionale e delle responsabilità aziendali, al fine di una gestione razionale ed efficace delle misure di prevenzione verso le attività interne, esterne o verso i terzi.*
- Analizzare la documentazione tecnica di impianti attrezzature, macchine, verifiche e Manutenzioni. ,Analisi della documentazione di imprese e ditte esterne, autorizzazioni, partiche di prevenzione incendi procedure, segnaletica, informazione, formazione, addestramento, abilitazioni sia secondo la legislazione vigente ma anche secondo le norme tecniche UNI/EN CEI ecc.*
- Analisi delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche, delle schede tecniche dei DPI, , indagini , campionamenti , documentazione sui rifiuti , emissioni , registri esposti, dati medici e sorveglianza sanitaria ed infine analisi statistica degli infortuni e delle probabilità di malattie correlate alla mansione lavorativa*

In sintesi il percorso da seguire per la redazione del documento di valutazione passa attraverso:

- Individuazione dei fattori di rischio e con essi dei lavoratori esposti, analizzando il livello e l'entità delle esposizioni singole o multiple:*
- Individuazione, valutazioni calcolo degli eventuali danni derivanti dai fattori espositivi siano essi comportamentali o funzionali derivanti dai processi o dagli impianti. Calcolo della probabilità degli eventi e degli effetti.*
- Individuazioni delle misure preventive e protettive, attuazione e verifica dell'efficacia di tutte le misure siano esse tecniche, che organizzative o comportamentali e procedurali*
- Definizione di un piano programmatico degli interventi e di un piano programmatico di miglioramento unitamente ad un coinvolgimento attivo di tutte le figure della sicurezza sul lavoro e dei lavoratori*
- Redazione del DVR (documento valutazione rischi) e di tutte le valutazioni correlate siano esse di natura tecnica che di misurazione e valutazione dei fattori chimici, fisici, biologici, ambientali, comportamentali, psicosociali e organizzativi:*

- *Definizione delle modalità di aggiornamento e rivalutazione dei rischi correlati ai vari fattori individuati e a quelli che potrebbero emergere nel corso dello sviluppo del processo produttivo*

Dopo aver individuato i pericoli, pericoli ordinari o generici, di processo, specifici, ergonomici, organizzativi, culturali, di genere, esterni o interni, occorre procedere con le varie metodologie di analisi del rischio. prima di procedere alla valutazione dei rischi si deve definire in modo chiaro gli obiettivi delle valutazioni. Difatto le tecniche e i metodi applicabili sono diversi e "occorre quindi avere una idea precisa di quale sia la più appropriata per lo scopo che si vuole raggiungere".

Dott. Gianni Maragna - Resp. Sede A.N.CO.R.S. di Rovigo

EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE VERSO UNA SAFETY EXPERIENCE

Oggi la sicurezza sul lavoro è imperniata e intrisa della necessita di effettuare un coinvolgimento attivo dei lavoratori quali attori della prevenzione.

Non è infatti possibile pensare ad una sicurezza normativa senza gli attori principali, ispiratori sin dagli anni '50 delle prime normative di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori e successivamente della loro salute.

In altri paesi del mondo ci si è resi conto delle necessita di una reale prevenzione ancor prima. Si pensi all'esempio del 9 settembre 1932, grattacielo RCA del Rockefeller Center in costruzione.

Infatti Charles Clyde Ebbets fotografa 11 colleghi manovali seduti su una trave sospesa nel vuoto durante la loro pausa pranzo.

La foto viene pubblicata sul New York Herald Tribune, "Lunchtime atop a skyscraper", l'articolo che ne segue contestava la mancanza totale di protezioni o misure di sicurezza.

Pertanto nasce spontanea una riflessione di come mai i lavoratori assumono e talvolta non considerano il rischio reale come un fatto probabile e magari il generarsi di un evento grave gravissimo per il lavoratore stesso.

Certamente la percezione del rischio, ma soprattutto delle conseguenze che ne possono scaturire, non è così profonda nonostante la formazione che molti lavoratori hanno già fatto sia con il D.lgs. 626/94 e poi con il D.lgs. 81/08 o altre norme correlate.

La foto del 1932 rappresenta senz'altro un esempio emblematico di come i lavoratori non percepivano la situazione pericolosa in cui si trovavano.

Chiaramente rimane sempre l'obbiettivo di ridurre al minimo gli eventi / incidenti ad una soglia di accettabilità, il cui limite è talvolta difficile da definirsi, ma che si può esplicitare attraverso un modello organizzato di controllo operativo dei lavoratori e la formazione individuale unitamente ad un addestramento operativo e pratico in campo.

Molto spesso si sente parlare di un rischio impossibile, spesso dettato da un vissuto il cui gioco delle probabilità di un mancato evento giustifica qualsiasi comportamento non logico o comunque rispettoso delle regole prevenzionista.

Nel mondo del lavoro la sicurezza assoluta non esiste, ed è proprio con questa ottica e questo obbiettivo che il formatore deve operare introducendo un'azione di sensibilizzazione ai probabili eventi infortunistici o che comportano delle malattie correlate alla mansione lavorativa.

E' fondamentale operare nella direzione e nello sviluppo di una diffusa cultura della prevenzione, proprio perché la percezione del rischio è legata al vissuto del singolo individuo e quindi è del tutto personale.

L'errore in cui si può incorrere e che il formatore percepisce durante i corsi in aula, è che il lavoratore possa ritenere di avere sotto controllo la situazione solo perché da molto tempo non si sono verificati eventi infortunistici o incidenti che potevano evolversi in un infortunio.

Questo atteggiamento crea una falsa sicurezza di sé, del proprio lavoro, del proprio comportamento, della propria esperienza al punto tale che il lavoratore affronta una determinata situazione, secondo una sua percezione soggettiva.

Spesso le abitudini ci portano a sottovalutare certe situazioni o condizioni operative dettate dall'esperienza, influenzate anche dal gruppo di lavoratori con cui si opera, secondo i valori culturali propri o del paese di origine, ma anche secondo l'età o il sesso.

L'esperienza porta ed aggiunge un ulteriore pericolo, all'acquisizione di una familiarità di comportamenti scorretti o pericolosi che fa sentire il lavoratore come immune alla probabilità di un evento dannoso.

Questi atteggiamenti portano talvolta ad un effetto domino, ovvero il comportamento scorretto o superficiale di un lavoratore che può danneggiare gli altri lavoratori che operano con lui o nella sua area di influenza.

Tuttavia, nonostante le condizioni di pericolo presenti, l'atteggiamento perentorio di sicurezza di un lavoratore, induce ad assumere un comportamento emulativo da parte degli altri lavoratori che operano nel suo gruppo, moltiplicando così l'effetto probabilistico di un incidente all'interno del medesimo luogo di lavoro.

La percezione del rischio è dunque un processo cognitivo che condiziona i comportamenti, la vita quotidiana, le attività e quindi il coinvolgimento attivo ai fini della prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, inducendo ad un cambiamento tale da determinare dei comportamenti sicuri attuati nell'ambito del proprio lavoro. In ogni caso la percezione del rischio è condizionata e indotta da una valutazione soggettiva del pericolo (propensione al rischio).

Sul luogo di lavoro c'è chi sovrastima il rischio a cui è esposto e chi invece tende a sottovalutarlo (illusione di sicurezza).

Diversa è la percezione per chi ha avuto un'esperienza personale di infortunio, questo induce talvolta ad un aumento della percezione del rischio, ma anche ad un probabile calo della soddisfazione verso le azioni di prevenzione e di tutela che introduce il datore di lavoro.

Pertanto la formazione non deve essere esclusivamente un percorso teorico, ma deve intrecciarsi con la trasmissione di un'esperienza operativa concreta che trova poi nell'addestramento pratico e nell'affiancamento in azienda con gli operai esperti la sua massima concretizzazione.

La trasmissione del vissuto di eventi infortunistici o di malattie correlate alla mansione come conseguenza di un atteggiamento sbagliato dei lavoratori o da comportamenti abitudinari, determina un impatto forte verso il lavoratore che partecipa all'evento formativo al punto di memorizzare le immagini proiettate, che lo inducono a rimettere in discussione il suo vissuto.

Non a caso la SUVA ha prodotto negli anni dei filmati che fanno percorrere una esperienza nuda e cruda di quali sono le conseguenze nella vita di ogni giorno di un evento dannoso per il lavoratore.

Un maggiore coinvolgimento attivo e d'impatto psicologico della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, rende il lavoratore più sensibile ed imprime in lui la memoria di un evento formativo che porta con sé sul lavoro, ovvero ottenendo l'obbiettivo di sradicare tutti gli alibi che portano verso soluzioni comode e non sicure o falsamente sicure.

Dott. Gianni Maragna - Resp. Sede A.N.CO.R.S. di Rovigo

COSTITUITO IL TAVOLO TECNICO DEL SINP

Dopo quasi dieci anni si completa il quadro normativo ai fini dal funzionamento degli organi pubblici preposti alla organizzazione e alla piena applicazione del D.lgs. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Infatti, con il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 febbraio 2018 è stato istituito il tavolo tecnico per lo sviluppo e coordinamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), quest'ultimo già istituito in base all'articolo 5 del decreto 183/2016 dei ministri del Lavoro e della Salute, di concerto con quello per Semplificazione della pubblica amministrazione.

Con la costituzione del tavolo tecnico si rende, dunque, operativo lo stesso Sinp in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta di una attività di verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche svolta in sinergia con l'apposito comitato, istituito secondo l'articolo 5 del testo unico e presieduto dallo stesso ministro del Lavoro. Atteso che il funzionamento del tavolo tecnico è a costo zero per l'Erario, il Sinp tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione, coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca con gli altri organismi, a loro volta fonti di informazioni utili alle azioni di prevenzione. A tale scopo il tavolo tecnico, nell'ambito dell'attività istituzionale del Sinp, acquisisce anche il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

In merito a quest'ultimo richiamo, giova ricordare che l'articolo 28 del testo unico, nell'individuare l'oggetto del documento di valutazione dei rischi e nell'indicare i soggetti esposti a rischi particolari, cita, tra gli altri, le "lavoratrici in stato di gravidanza" e non anche le donne che, tuttavia, potrebbero essere di particolari tutele ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs 66/2003 (organizzazione dell'orario di lavoro), ai fini della limitazione del lavoro notturno.

Sarà altresì compito del Sinp svolgere attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica degli enti che concorrono alla realizzazione dello stesso sistema. Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati, secondo quanto previsto dal citato DI 183/2016, devono in ogni caso consentire la conoscenza necessaria alle finalità relative alla programmazione, orientamento e pianificazione, con particolare riguardo al quadro produttivo, a quello dei rischi, della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il tavolo tecnico, con sede operativa presso l'Inail, è costituito da due rappresentanti del ministero del lavoro, di cui uno è il coordinatore, e un rappresentante, rispettivamente, dei ministeri della Salute, della Semplificazione della pubblica amministrazione, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e finanze, nonché sette rappresentanti della conferenza dei presidenti delle Regioni e Province autonome e due dell'Inail.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del lavoro", 13 febbraio 2018)

SICUREZZA DELLE NAVI PASSEGGERI: ATTUATA LA NORMA EUROPEA



Il Consiglio dei Ministri n. 68 dell'8 febbraio 2018 ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che dà attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, introducendo nuove disposizioni e norme di sicurezza per le navi adibite al trasporto passeggeri, con l'obiettivo di prevenire e ridurre incidenti e sinistri in mare, migliorare la sicurezza nel settore del trasporto marittimo e prevenire l'inquinamento, attraverso una serie di regole costruttive da applicare alle navi, con particolare riguardo a:

- *regole costruttive relative alla protezione contro il rumore;*
- *regole tecniche relative al timone e alla sua capacità operativa;*
- *caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;*
- *caratteristiche dell'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;*
- *previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco;*
- *caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti, che devono tenere in considerazione il rischio di trasmissione del calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche;*
- *caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;*
- *piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua.*

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Tecnici24", 12 febbraio 2018)

GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE TURISTICHE-ALBERGHIERE

L'art. 1, comma 1122, lett. i), in vigore dal 1° gennaio 2018, concede infatti più respiro per procedere a una serie d'importanti interventi che bisogna ricordare non riguardano solo la tutela dei lavoratori ma anche degli stessi ospiti che, invero, ormai non sembrano più ulteriormente rinviabili: i tragici fatti accaduti negli hotel di Roma del 1994 (1) e di San Nicola la Strada del 1995, costati la vita a tante persone, ancora oggi sono una ferita insanabile e costituiscono un monito pesante sul fatto che il rischio d'incendio è sempre in agguato e la concessione di continue proroghe rappresenta pur sempre un segnale poco confortante.

Destinatari della proroga e requisiti per l'accesso al beneficio

Sotto tale profilo, infatti, bisogna tenere presente che la proroga in questione riguarda le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 9 aprile 1994, riguardante la "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere" (2), ossia un numero molto considerevole di strutture spesso con tanti anni sulle spalle.

Il provvedimento interessa, quindi, una vasta platea che comprende alberghi; motel; villaggi-albergo; villaggi turistici; esercizi di affittacamere; case ed appartamenti per vacanze; alloggi agrituristici; ostelli per la gioventù; residenze turistico-alberghiere; rifugi alpini.

Per accedere al beneficio della proroga la condizione preliminare prevista dalla legge 205/17, è il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 (3); bisogna ricordare che tale provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le predette strutture che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previste dal citato d.m. 9 aprile 1994.

L'ammissione al piano produce un effetto molto importante: consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai fini antincendio; l'art. 5 del d.m. 16 marzo 2012, tuttavia, fissa alcuni requisiti minimi di sicurezza riferiti agli impianti elettrici, ai sistemi di allarmi, agli estintori, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi, alla segnaletica di sicurezza, alla gestione della sicurezza, all'addestramento del personale, alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all'ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera, alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie di uscita.

Inoltre, in raccordo con quanto stabilisce il D.Lgs. 81/08, la stessa norma prevede al comma 3 l'obbligo di predisporre da parte del datore di lavoro un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

Formazione degli addetti antincendio

L'art. 5, comma 3, d.m. 16 marzo 2012 prevede, pertanto, la costituzione di una squadra antincendio che, secondo quanto stabilisce il successivo c.6, deve essere formata da addetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del d.m. 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del d.P.R. 1° agosto 2011, n.151 – recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi – e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato.

Regime provvisorio e termini per la presentazione della SCIA per gli adeguamenti

Per le predette attività recettive in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, l'art. 1, comma 1122, lett. i) della legge 205/17, consente quindi di completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il termine del 30 giugno 2019, previa presentazione entro il 1° dicembre 2018 al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco della c.d. SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

Quindi i titolari di tali attività attraverso la presentazione della SCIA parziale, prevista dal citato d.P.R. 151/11 (4), potranno accedere ad un regime provvisorio che consentirà di completare gli adeguamenti entro il già citato termine del 30 giugno 2019.

A conti fatti, quindi, si tratta di una proroga molto lunga che, tuttavia, si badi bene non esonera i datori di lavoro delle citate strutture recettive dall'osservanza dei principi generali di tutela contenuti nell'art. 2087 c.c. e nel D.Lgs. 81/08, e in particolare di valutare i rischi e le misure di sicurezza equivalente necessariamente da applicare sia per garantire l'incolumità dei lavoratori che quella degli ospiti.

(1) Cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2011, n. 22334.

(2) In Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994.

(3) In Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012.

(4) Si osservi che tale SCIA generalmente viene presentata nel caso di edifici complessi ancora parzialmente in fase di cantiere e, in alcuni casi specifici, come le attività turistico-alberghiere.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24", 25 gennaio 2018)

LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CENTRI COMMERCIALI E PUNTI VENDITA - Parte 1

La Sicurezza sul lavoro nel punto vendita: dal deposito al parcheggio, i lavoratori si trovano di fronte a molti pericoli.




In genere quando ci rechiamo in un centro commerciale o anche semplicemente in un negozio, non ci preoccupiamo di farci male. I clienti si aspettano che questi luoghi abbiano pavimenti asciutti e puliti, scaffali ben forniti e ordinati e aree di parcheggio non ostruite da carrelli e prive di pavimentazioni sconnesse.

Tuttavia mentre si presta molta attenzione alla sicurezza del cliente, per i lavoratori la questione è diversa considerato che si continua a registrare un'alta incidenza di infortuni e malattie professionali come si può rilevare dalle recenti statistiche

fornite dall'Inail. Spostare i prodotti dai camion di consegna alle aree di stoccaggio e poi al punto vendita, sistemare la merce negli scaffali ecc, comporta fasi lavorative che espongono i lavoratori a diversi rischi.

In quali fasi lavorative si verificano gli infortuni nel settore delle attività di vendita?

	4% - Allestimento merci
	6% - Manutenzione e pulizie
	19% - Movimentazione merci
	22% - Scivolamenti, inciampi, cadute ecc.
	28% - Lavori manuali con o senza attrezzi
	21% - Altre attività

Quindi, come possono i datori di lavoro intervenire per migliorare gli standard di sicurezza?

Se vogliamo invertire la tendenza è di fondamentale importanza che l'intero management aziendale consideri la sicurezza del lavoro una **PRIORITÀ**. Questo implica incentrare la strategia aziendale sulla formazione continua del personale. La "routine" deve includere ispezioni mensile dell'intero punto vendita oltre a quelle giornaliere delle aree dove il rischio è maggiore. I datori di lavoro dovrebbero quindi organizzare percorsi formativi di aggiornamento con cadenza annuale per i lavoratori part-time e full-time in modo da tenere alto il livello di attenzione sulle tematiche della sicurezza del lavoro. Gli argomenti dovrebbero enfatizzare i comportamenti atti a prevenire scivolamenti e cadute, l'uso in sicurezza delle scale e delle attrezzature di lavoro in generale, le procedure di raccolta dei carrelli nelle aree di parcheggio, la corretta movimentazione dei carichi, l'utilizzo in sicurezza dei prodotti di pulizia ecc.

Particolare attenzione va prestata alla corretta movimentazione dei carichi, fase lavorativa di routine nel settore della grande e piccola distribuzione ed essendo tra le principali causa di infortuni e malattie professionali nel nostro paese. Occorre quindi prevedere tecniche di movimentazione ergonomiche e processi efficienti che possono, per esempio, ridurre al minimo il numero di volte in cui lavoratori toccano il prodotto. A tal riguardo ho trovato interessante quanto suggerito da John Levenberger, responsabile della sicurezza del lavoro presso Walmart, una tra le più grandi catene di supermercati in America. Levenberger afferma che un elemento che può fare la differenza è l'ottimizzazione delle procedure di approvvigionamento dei prodotti destinati alla vendita da parte degli uffici che gestiscono la logistica e i rapporti con i fornitori. Per esempio, invece di immagazzinare grandi quantità di prodotti che verrebbero venduti nell'arco di molto mesi, e che comporterebbe per gli addetti una notevole movimentazione di carichi, si potrebbe pensare ad un approvvigionamento più graduale, magari con spedizioni multiple molto più vicine ai giorni di maggiore richiesta da parte degli utenti. Nel caso della catena americana Walmart, questo accorgimento ha prodotto risultati sorprendenti, infatti si sono ridotti i costi di manodopera, i tempi di inventario, si sono ottimizzati gli spazi da destinare ad altri prodotti, ma soprattutto sono diminuiti drasticamente i casi di infortuni.

PUNTI CHIAVE DA RICORDARE

- La maggior parte delle lesioni si verificano a causa della natura ripetitiva e del sollevamento manuale inerente al lavoro al dettaglio.
- La gestione del rischio coinvolge molti fattori: prevenzione attraverso la progettazione, l'innovazione, la formazione e la rimozione dei pericoli.
- I rischi di scivolare, inciampare e cadere sono presenti in ogni parte del negozio e gli infortuni per queste cause stanno aumentando.

Altra questione importante a cui prestare attenzione è l'ERGONOMIA del posto di lavoro, in particolare quello della cassa, che deve essere concepito in modo da offrire al personale le migliori condizioni di lavoro e allo stesso tempo ottenere elevate prestazioni, sicurezza e tutela della salute. Nel progettare l'ambiente lavorativo occorre osservare le norme che regolano tali spazi. Processi lavorativi e installazioni, se non sono adattati convenientemente ai bisogni dei lavoratori, possono generare disturbi o pregiudizio per il mancato rendimento del personale con conseguente accumulo di tempi improduttivi e aumento di costi diretti e indiretti.



Relativamente al posto di lavoro alla cassa, nella tabella sottostante vengono descritti i principali rischi e le misure di sicurezza che è possibile adottare.

Luogo/Oggetto/Attività	Rischi	Possibili misure di sicurezza
Posto di lavoro alla cassa (di regola attività lavorativa svolta in posizione seduta)	Stanchezza, contratture muscolari, sacralgie e mal di schiena da sollecitazioni esagerate e posture forzate Disturbi alle braccia e alle mani associati a un'ubicazione scorretta dei posti di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spazi operativi di escursione dei movimenti volontari del corpo secondo i riconosciuti caratteri antropometrici del corpo umano. ✓ Prevedere lo spazio di escursione dei movimenti volontari delle gambe. ✓ Ottimizzare le zone operative (trasporto merce, registrazione dei codici a barre e del prezzo, incasso).
Sedia	Disturbi associati alla posizione seduta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolare correttamente la sedia (altezza, schienale). ✓ Poggiare i piedi per le persone basse di statura. ✓ Consentire al lavoratore la rotazione di diverse attività lavorative con cambiamento della posizione del corpo (specialmente posizione in piedi e camminare).

In questo articolo abbiamo solo iniziato a descrivere le problematiche a cui prestare attenzione in relazione alla sicurezza del lavoro nel comparto della grande distribuzione e punti vendita in generale. Nei prossimi articoli approfondiremo gli aspetti tecnici per una corretta valutazione dei rischi.

Eliseo Maiolino - Vicepresidente A.N.CO.R.S.

L'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI



Il 17 gennaio 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Tale ultima direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni.

I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi costituenti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite da tale direttiva.

Resta inteso che il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro, in particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine.

Esse includono, sempre che sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tener conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è, tuttavia, scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi.

È per questi motivi che la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 ha inteso rivedere i valori limite fissati dalla precedente direttiva 2004/37/CE alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro.

Le modifiche apportate all'allegato III della direttiva 2004/37/CE sono il primo passo verso un processo di aggiornamento a lungo termine.

I nuovi valori limite fissati dalla direttiva in commento saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

Oltre alla sostituzione dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE - relativo ai "valori limite e altre disposizioni direttamente connesse" - la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 prevede inoltre che gli Stati membri debbano adottare, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione riveli un rischio per la salute o la sicurezza.

Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può al riguardo segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Viene da ultimo disposto che tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

Ricordiamo infine che la Direttiva in esame - in vigore dal 17 gennaio 2018 - prevede che gli Stati membri debbano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 17 gennaio 2020.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24", 25 gennaio 2018)

CRESCONO LE MORTI BIANCHE. NEL 2017 SONO STATE 1.029

Mille e ventinove. Tanti sono stati i morti sul lavoro nel 2017 (gennaio-dicembre), secondo quanto è stato



comunicato dall'Inail con l'ultimo bollettino. «Commentare dei dati quando parliamo della vita delle persone è sempre difficile - dice il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe -. Il tema della sicurezza sul lavoro è importante, prioritario e evidentemente non si fa mai abbastanza. Confindustria, su tutto il territorio con le associazioni, lavora da tempo per diffondere la cultura della sicurezza e soprattutto della prevenzione. Serve infatti potenziare le iniziative di formazione sia per gli imprenditori, che per i lavoratori».

Nel 2017 le denunce di infortunio con esito mortale sono aumentate dell'1,08% rispetto al 2016, quando erano state 1.018. L'aumento riguarda tanto gli uomini che sono stati 6 in più (passando da 921 a 927), quanto le donne che sono state 5 in più (passando da 97 a 102). Nella distinzione dei settori, i decessi sono stati 857 (841 nel 2016) nell'industria e nei servizi, 141 in agricoltura (133 nel 2016) e 31 per conto dello Stato (44 nel 2016).

«Siamo davanti ormai costantemente a circa un migliaio di morti sul lavoro all'anno, in tutti i settori - osserva il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan -. Ci vuole una presa di coscienza e di responsabilità molto, molto più forte da parte di tutti».

«Il 2018, per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro, si è aperto malissimo», rincara il leader della Cgil Susanna Camusso. «Già nel 2017 - aggiunge Camusso - c'era stata una crescita degli incidenti mortali. Tutto questo ci dice che la precarizzazione del mercato del lavoro è uno degli elementi che mette a rischio i lavoratori».

Prendendo i dati complessivi degli infortuni c'è un lieve miglioramento. In totale nel 2017 le denunce sono state 635.433, lo 0,22% in meno rispetto alle 636.812. Questo risultato si deve essenzialmente al calo delle denunce di infortunio in occasione di lavoro che sono state lo 0,74% in meno, mentre pesa sempre di più il fenomeno degli infortuni in itinere.

La soluzione del problema chiede però un coinvolgimento a diversi livelli. Stirpe osserva che «è necessario coinvolgere tutti gli attori della prevenzione in azienda, ma anche nelle istituzioni, su questi temi: politiche, strategie, personale, risorse, processi e risultati per una gestione totale della sicurezza. Servono norme chiare e indirizzare sempre maggiori risorse per rafforzare la prevenzione a tutti i livelli. Serve un grande lavoro di squadra. Noi continueremo a non abbassare la guardia e a potenziare il nostro impegno in questa direzione».

Analizzando il quadro regione per regione, si scopre che le denunce di infortunio hanno una distribuzione disomogenea e il primato negativo spetta alla Lombardia: è in questa regione che gli infortuni sono passati dai 116.049 del 2016 ai 117.757 del 2017 con un incremento dell'1,47%. Seguono l'Emilia Romagna (+1,41%), il Friuli Venezia Giulia (+1,31%) e la Sardegna (+1,27%). Se invece prendiamo le morti sul lavoro, l'Abruzzo, regione di Rigopiano e Campo Felice, ha più che raddoppiato le morti bianche passando da 26 a 54, seguita dalla Liguria dove nel 2016 18 persone hanno perso la vita sul lavoro mentre nel 2017 sono diventate 34. In Lombardia i morti nel 2017 sono stati 19 in più, in Piemonte 7, in Sicilia 5.

(Cristina Casadei, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 24 gennaio 2018)

ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO: GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI

La legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, a seguito della quale è stato emanato il D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, ha introdotto in Italia la possibilità, divenuta poi obbligo con la legge 107/2015 ("della Buona Scuola") di far partecipare i giovani dai 15 ai 18 anni ad un'esperienza di lavoro, in alternanza al percorso di studio, in realtà pubbliche e private disponibili ad accoglierli, per un numero di ore definite. Con tali disposizioni, si superava così l'impostazione del tirocinio formativo di cui al cosiddetto Pacchetto Treu previsto dal D.Lgs. 196/1997, che costituiva un mero strumento formativo, facendo sì che il percorso lavorativo assumesse i caratteri della metodologia didattica ed entrasse quindi a pieno titolo nel percorso formativo dello studente. Nel periodo di alternanza gli studenti affiancano ad un periodo di formazione teorica in classe, uno di esperienza più pratica presso un'azienda. Scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro contribuendo all'orientamento degli studenti, al consolidamento e verifica sul campo delle conoscenze acquisite a scuola e delle attitudini personali, e, allo stesso tempo, far acquisire loro esperienze e competenze che potranno essere valorizzate quando inizieranno a cercare un impiego.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



Con l'anno scolastico attualmente in corso, l'alternanza è andata a regime, ed è quindi obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori, per una durata complessiva, rispettivamente, di almeno 400 ore per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e di almeno 200 ore per i licei. Il monte ore complessivo va accumulato nel corso dell'ultimo triennio di scuola; non è prevista alcuna forma di retribuzione o di rimborso spese e l'attività non costituisce rapporto individuale di lavoro. Perché il percorso di alternanza sia considerato valido, devono essere frequentati almeno i tre quarti delle ore totali previste dall'accordo fra scuola e struttura ospitante.

I progetti di alternanza possono essere svolti sia durante l'anno scolastico, nell'orario di lezioni o nel pomeriggio, sia nei periodi di vacanza, considerando anche le eventuali esperienze lavorative svolte dallo studente all'estero (che devono essere riconosciute dal singolo istituto scolastico). La durata, giornaliera e totale dell'attività dello

studente, non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

Possono essere svolti presso aziende pubbliche e private (di ogni dimensione, quindi anche liberi professionisti singoli e associati) e relative associazioni; CCIAA; Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del Terzo Settore; Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; associazioni sportive e di volontariato; enti culturali; ordini professionali; istituzioni di vario genere. Poiché i progetti devono essere in linea con il piano di studi degli studenti, un primo problema si è posto, negli anni scorsi, per l'individuazione di progetti di alternanza adeguati, ad esempio ma non solo, per gli studenti dei licei; problema che dovrebbe risolversi con le possibili attività nei settori culturali, museali, artistici, dello sport e del volontariato, ecc.

I percorsi di alternanza si basano su una convenzione stipulata tra scuole e strutture ospitanti. Nella convenzione si fa riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti impegnati nei progetti devono essere adeguatamente informati sul progetto stesso e sulle sue finalità educative e formative. Devono, inoltre, essere inseriti in un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno; hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato. Vengono supportati da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante.

Al termine del percorso gli studenti hanno diritto a veder riconosciute anche le competenze trasversali apprese nel tempo e a prendere visione delle relazioni che la struttura ospitante ha predisposto su di loro.

I percorsi sono regolati dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77; vanno inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

Le strutture ospitanti devono garantire:

- spazi adeguati per l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro;
- disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico;
- adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, ovvero garantire la presenza di un tutor (definito tutor esterno, in contrapposizione al tutor interno, individuato dalla scuola) incaricato dalla struttura ospitante, dipendente o anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, i cui oneri sono a carico del soggetto ospitante.

Le imprese devono, quindi, essere in primo luogo "preparate" per tempo ad "accogliere" gli studenti; predisporre progetti specifici per chi svolge il ruolo di tutor aziendale (ciò vale, però, anche per la "professionalizzazione" dei responsabili organizzativi e dei tutor scolastici); rispettare tutti gli obblighi di legge, ed in particolare:

- *aver provveduto alla valutazione dei rischi riferiti alle attività in alternanza;*
- *prevedere la fornitura dei DPI, allorchè si renda necessario per la mansione prevista;*
- *prevedere l'informazione dell'allievo sui rischi della mansione e dell'azienda in generale;*
- *prevedere l'informazione dell'allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza predisposte in azienda;*
- *prevedere contatti tra il proprio RSPP e quello dell'istituto scolastico, onde definire, ad esempio, le attività formative già svolte, ecc.;*
- *prevedere di dover rispondere a richieste di informazioni, procedure ecc. al RSPP/datore di lavoro dell'istituto scolastico, in merito in primis alle questioni di sicurezza.*

Ciò stabilito, il soggetto che intende ospitare studentesse e studenti per progetti di alternanza scuola-lavoro deve:

- *iscriversi al Registro nazionale per l'Alternanza scuola-lavoro indicando il numero massimo di studentesse e studenti che è disposto ad ospitare, i periodi dell'anno scolastico in cui svolgere l'attività, le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti, associazioni, camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc.) con cui sono stati attivati percorsi di Alternanza, quale sarà l'attività da svolgere, le figure professionali richieste, dove si svolgerà l'attività (indirizzo completo), i contatti, tutte le altre eventuali ulteriori informazioni ritenute utili alle istituzioni scolastiche;*
- *pubblicare sul proprio sito uno spazio dedicato all'iniziativa;*
- *verificare se sul territorio in cui sono situate le proprie sedi operative esistono forme di raccordo organizzativo con Camere di Commercio, associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali e altri soggetti utili (ad esempio, i futuri Nodi Territoriali per l'Alternanza);*
- *proporre percorsi, possibilmente di durata triennale, con contenuti formativi progressivi per le studentesse e gli studenti.*

Ciò premesso, deve procedere a:

- *designare un tutor competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;*
- *identificare un'istituzione scolastica di riferimento;*
- *adoperarsi per la costituzione di un rapporto collaborativo con l'istituzione scolastica;*

- *assicurarsi che sia erogabile la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Per la definizione degli obblighi legati a quest'ultimo aspetto, stante il fatto che, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gli studenti sono "lavoratori" operanti presso la struttura ospitante, si è posto il problema della formazione degli studenti in materia di sicurezza. In alcune realtà regionali già da qualche anno sono stati attuati accordi tra istituzioni regionali, INAIL, associazioni di categoria e altri soggetti, per garantire una adeguata formazione preliminare agli studenti. Stante però una distribuzione a macchia di leopardo delle attività, e la difficoltà, organizzativa ed economica, che una mancata formazione degli studenti comporta per le strutture ospitanti, con il decreto 3 novembre 2017 n. 195 (entrato in vigore il 5 gennaio 2018), oltre ai diritti e doveri degli studenti in alternanza, sono state definite anche le modalità di applicazione ai ragazzi delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 5 di questo decreto stabilisce quindi che:

- *Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (formazione di base ex accordo stato-regioni 21/12/2011). Tale formazione costituisce credito formativo permanente (quindi valida anche per future assunzioni come lavoratori);*
- *Tale formazione va integrata con la formazione specifica che deve essere fornita, all'ingresso nella struttura operativa, da parte della struttura ospitante stessa, in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi. Viene però fatta salva la possibilità di stabilire, nella convenzione tra il soggetto ospitante e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti a tale formazione specifica. Inoltre, qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in Alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione;*
- *Ai dirigenti scolastici compete l'organizzazione dei corsi di formazione rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza;*

Onde ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante possono essere:

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

- b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti;
- c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Per consentire un agevole adempimento degli obblighi relativi alla formazione di base, il MIUR, in collaborazione con l'INAIL, ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in modalità e-learning, dal titolo "Studiare il lavoro - La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro". Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori potranno accedere alla Piattaforma dell'Alternanza dopo registrazione al sito e seguire gratuitamente questo corso.

Per garantire l'efficacia delle attività svolte, al punto 10 dell'articolo 4 del Decreto 195/2017 si richiede agli studenti in alternanza di garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate e di rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

In merito alla sorveglianza sanitaria, la Guida operativa per l'ASL del MIUR, nel paragrafo 11 (salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti), per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, precisa che: "si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe:

1. avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
2. consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente". Va però tenuto presente che, per le attività svolte in alternanza (ma anche a scuola) la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che nel caso dell'alternanza prevedono l'affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzino concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti.

In merito a tale questione, il decreto 195/17 precisa ulteriormente che "Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella

convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti”.

Il decreto 195/17 dispone anche in merito al numero degli studenti ammissibili in una struttura. Stabilisce, infatti, che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato “in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante (tutor esterno) non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.

L'assicurazione degli studenti è presso INAIL e sono coperti per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, se ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Prima di iniziare il progetto ogni ragazzo/a deve firmare il Patto formativo, un documento con cui si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche, di comportamento e le norme in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro. Durante l'alternanza, si tiene in contatto sia col tutor scolastico (interno) sia con quello della struttura ospitante (esterno) e deve documentare le proprie attività sull'apposito libretto fornito dalla scuola.

Eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al decreto 195/17 sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dal d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e s.m.i., nonché dal regolamento di istituto.

Una volta terminato il progetto, la scuola e la struttura ospitante valuteranno lo studente e gli forniranno un Certificato delle competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto rispetto a quelli indicati nel Piano formativo, considerando competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relative al percorso formativo seguito.

Anche lo studente dovrà valutare la propria esperienza compilando un apposito modulo di valutazione e durante il percorso di alternanza potrà segnalare eventuali mancanze o negatività attraverso il bottone rosso messo a disposizione degli studenti dalla piattaforma.

(Emanuela Dal Santo, Il Sole 24 ORE - Estratto da “Sicurezza24”, 11 gennaio 2018)

COLLANA 81

**LAVORATORI
RISCHIO ALTO**



NEWS/APPROFONDIMENTI "CANTIERI"

LE RESPONSABILITÀ DEL RUP

Nel complesso quadro della disciplina sui contratti pubblici com'è noto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) occupa una delicata posizione anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; in occasione della riforma del Codice dei contratti da più parti era stata sollevata, invero, la questione dell'eccessivo appesantimento di compiti e delle responsabilità gravanti su tale figura, specie in ambito antinfortunistico, ma il legislatore nel concepire il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è andato nella direzione opposta senza nemmeno correggere il tiro nel successivo correttivo, ossia il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

A rincarare ulteriormente la dose ci ha pensato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che lo scorso 11 ottobre 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007, ha aggiornato le Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016, di attuazione del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» (in Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2017, n. 260).

Bisogna precisare che tali Linee guida non hanno un mero valore orientativo; infatti, il punto nodale della riforma è l'introduzione nel nostro ordinamento interno dalla c.d. soft law, che va a sostituire la fonte regolamento e che dovrebbe assicurare una maggiore flessibilità negli interventi; soft law che si estrinseca, appunto, nelle Linee guida emanate dall'ANAC che assumono, pertanto, un'elevata valenza anche sul piano della responsabilità penale e civile.

Alla luce, quindi, di queste nuove disposizioni appare necessario effettuare una breve ricostruzione della posizione di garanzia del RUP alla luce di queste ultime novità normative, tenendo conto anche della recente giurisprudenza della S.C. di Cassazione, e delineare anche il quadro dei rapporti con il direttore dei lavori e i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori nel caso dei cantieri temporanei e mobili.

La posizione di garanzia del RUP nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Com'è noto l'art. 31, primo comma, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, primo comma, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello d'inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato (1); laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato e comprende molteplici e delicati compiti tra cui anche quelli attinenti la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in tutte le citate fasi, e che lo portano necessariamente a doversi relazione con le predette figure della prevenzione, compresi i progettisti (2).

Più precisamente al RUP spettano compiti di alta vigilanza; infatti, secondo quanto stabilisce l'art. 101, primo comma, del Codice l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal RUP che, oltre ad avere l'onere del controllo dei livelli di qualità delle prestazioni, deve avvalersi del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (cfr.art. 92 D.Lgs. 81/08), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Si tratta, pertanto, di un ruolo delicatissimo confermato dal principio consacrato art. 101 del Codice, in base al quale nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto e il responsabile dei lavori coincide con il RUP; in effetti già il d.P.R. 207/10 aveva rafforzato il ruolo del RUP anche sul piano della salute e sicurezza sul lavoro quale coordinatore «generale» con compiti di alta vigilanza sulle c.d. figure della prevenzione e, in particolare, l'art. 10, comma 2, affermava che «Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro».

Pertanto, non è stata riprodotta in tale norma la controversa previsione del previgente art. 8, c.2, del d.P.R. 554/99, secondo la quale il compito di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro veniva affidato al RUP anche nell'ipotesi in cui «il soggetto che, nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti» con la conseguente necessità di procedere, in tale caso, a una delega di funzione.

Il d.P.R. 207/10, ha ripreso, comunque, quanto già disposto dall'art. 89, primo comma, lett c), del D.Lgs. 81/08, che fa coincidere negli appalti pubblici il responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili - ossia il soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal citato D.Lgs. 81/08 - con il RUP che è tenuto, pertanto, ad osservare gli obblighi contenuti nell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, tra cui la verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Il ruolo del RUP nelle Linee guida n. 3 dell'ANAC e i rapporti con il direttore dei lavori e i coordinatori per la sicurezza nei cantieri

Sulla base di tali principi l'ANAC ha forgiato una serie di disposizioni attuative contenute nelle già citate Linee guida n. 3, che hanno ulteriormente aggravato la posizione del RUP nel campo antinfortunistico; infatti, al p. 3.1 è stabilito espressamente che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo

realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia».

L'alta vigilanza assume, invero, una valenza notevole nella fase esecutiva dove al RUP sono riconosciuti nel p.6 importanti compiti; in particolare le Linee guida dall'ANAC stabiliscono che il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), 93 comma 2 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori), 99, primo comma (Notifica preliminare del cantiere agli organi di vigilanza), e 101, primo comma (Obblighi di trasmissione del Piano di sicurezza e di coordinamento), del D.Lgs. 81/08, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività (cfr. artt. 91 e 92, D.Lgs. 81/08).

Inoltre, prima della consegna dei lavori, il RUP deve tener conto delle eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/08, formulate dagli operatori economici, e quindi dovrà necessariamente interfacciarsi con i predetti coordinatori per le necessarie azioni correttive.

Delicatissimo è il rapporto con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; bisogna ricordare che anche tale soggetto è investito di compiti di alta vigilanza sulle lavoratori e, secondo quanto stabilisce, l'art. 92 del D.Lgs. 81/08, è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, oltre che l'idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS) redatti dalle imprese esecutrici.

Ma il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha anche l'obbligo di segnalare «al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti» (3).

Raccordandosi con tali disposizioni l'ANAC ha stabilito che spetta al RUP il compito di trasmettere agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto (p. 6, lett.g).

In ogni caso, però, è da ritenersi fermo il dovere del predetto coordinatore di sospendere autonomamente – quindi senza attendere l'intervento del RUP - in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, primo comma, lett. f, D.Lgs. 81/08).

Inoltre, le stesse Linee guida stabiliscono ancora che RUP deve provvedere:

- *sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;*
- *adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;*
- *a svolgere, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08, ossia il titolare del potere decisionale e di spesa, i compiti ivi stabiliti, qualora non sia prevista la predisposizione del PSC (quindi, ad esempio, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).*

Molto intenso è, quindi, anche il rapporto con il direttore dei lavori; infatti nelle Linee guida l'ANAC ha messo il notevole risalto che nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi della collaborazione di tale figura, deve sovrintendere a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

Il direttore dei lavori è, pertanto, un altro alleato prezioso nello svolgimento della funzione di alta vigilanza; infatti, si consideri anche che l'art. 101, commi 2 e 3 del Codice attribuiscono anche a tale soggetto degli specifici doveri di vigilanza e di report al RUP; in particolare, deve verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché segnalare al RUP l'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni dell'articolo 105 in materia di subappalti.

Orientamenti giurisprudenziali

Per avere un quadro più completo della posizione di garanzia occupata dal RUP non resta, infine, che richiamare gli ultimi interventi della S.C. di Cassazione che ha assunto, invero, un orientamento molto rigido e per certi versi anche discutibile; infatti, nella sentenza del 10 aprile 2017, n. 18102 (u. p. 16 marzo 2017), con riferimento al caso dell'infortunio di un operaio durante le operazioni di restauro di una ringhiera, ha affermato che in tema di sicurezza sul lavoro il RUP in quanto anche responsabile dei lavori d'appalto ha una posizione di garanzia che gli impone di esercitare controlli comprensivi dell'effettuazione in sicurezza di tutti i lavori oggetto dell'appalto tra cui la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 4, D.Lgs. 81/08.

Nel caso specifico secondo i giudici la nomina del coordinatore, e quindi la redazione del PSC, avrebbe, con elevata probabilità logica, consentito di accertare tempestivamente e, quindi, d'impedire l'irregolare esecuzione delle operazioni di rimozione del cancello che determinarono il crollo del recinto e il grave infortunio dell'operaio.

La posizione di garanzia del RUP è stata, però, forse ancora meglio delineata dalla S.C. Cassazione penale con la sentenza 4 agosto 2015, n. 34088, dove ha affrontato il caso di un infortunio di un lavoratore colpito violentemente alla testa dall'entrata della pompa di una betoniera erogante calcestruzzo; al RUP è stato contestato di avere ommesso di far applicare all'impresa esecutrice il PSC.

Per i giudici di legittimità a carico del RUP grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, fase nella quale vige l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata alla incolumità dei lavoratori (4).

(1) Si osservi che per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare (art. 31, comma 6, D.Lgs. 50/16). Ulteriori disposizioni sono contenute nelle Linee guida ANAC n. 3.

(2) L'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/17, stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, vengono conferiti secondo le procedure del codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). L'affidatario, tuttavia, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

(3) Per un approfondimento si veda M. Gallo, Sicurezza sul lavoro. La gestione in azienda dopo il Jobs act, aprile 2016, Il Sole 24 Ore Editore, Milano.

(4) Cfr. anche Cass., Sez. IV, sentenza n. 7597 dell'8 novembre 2013; Cass., Sez. IV, sentenza n. 41993 del 14 giugno 2011.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Cantieri24", 11 gennaio 2018)

L'IMPORTANZA DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO LE PERSONALI (DPI)

Ancora una volta a finire sotto i riflettori della S.C. di Cassazione è la triste vicenda di un grave infortunio sul lavoro derivante da una caduta dall'alto; sono passati, ormai, quasi dieci anni dall'emanazione del D.Lgs. 81/08, che pur nella sua magmaticità ha previsto al titolo IV, capo II, un articolato regime sui lavori in quota ma ancora oggi, purtroppo, secondo i dati diffusi dall'INAIL le cadute dall'alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali e interessano non solo l'edilizia ma anche un altro settore critico come l'agricoltura.



Si tratta di dati drammatici che testimoniano che questo rischio in molti casi non è affrontato seguendo il principio di massima precauzione e che frequentemente diversi datori di lavoro anziché intervenire mettendo in campo misure realmente efficaci, idonee quindi a eliminare alla radice tale rischio o ridurlo al minimo tecnologicamente possibile, si limitano ad adottare solo degli interventi tampone che si rivelano di modesta validità e che finiscono, comunque, per lasciare il lavoratore esposto a un pericolo di notevole entità.

Eppure l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all'esperienza e alla tecnica (1).

Si tratta di un precetto, questo, fondato su architravi che sono stati specificati dettagliatamente dal legislatore nell'art. 15 del D.Lgs. 81/08, dove tra le misure generali di sicurezza è stabilito espressamente che il datore di lavoro deve procedere alla "(...) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", ridurre i rischi alla fonte e dare "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

Proprio in ordine a tali principi fondamentali come vedremo la S.C. di Cassazione, Sez. IV pen., 19 gennaio 2018, n. 2335, ha espresso alcuni interessanti orientamenti che spingono a diverse riflessioni sull'approccio che viene seguito nell'affrontare la valutazione dei rischi di caduta dall'alto, a dire il vero molto spesso superficiale e scardinato dai citati principi.

Il caso

La vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione riguarda un grave infortunio occorso a un lavoratore che mentre operava legato su un palo per sganciare i vecchi raccordi di telefonia per la sostituzione, dopo essersi spezzato il palo alla base, cadeva a terra da un'altezza di 4/5 metri e riportava lesioni gravi - fratture costali multiple con pneumotorace, fratture multiple del bacino, rottura milza, ecc. - che hanno determinato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo non inferiore a 148 giorni.

Per tale infortunio il Tribunale di Biella condannava nel 2015 la rappresentante legale e datore di lavoro dalla G.D.T. S.r.l. per il reato di cui all'art. 590, comma 3 c.p. alla pena (sospesa) di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; all'imputata veniva addebitato nello specifico di avere cagionato al lavoratore dipendente M.A. lesioni gravi, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, con la violazione dell'art. 29, primo comma, del D.Lgs. 81/08, per aver elaborato un documento della valutazione dei rischi (DVR) incongruo che, non tenendo conto e non valutando tutti i rischi relativi alle cadute dall'alto, non indicava le misure di prevenzione e protezione da adottare, e dell'art. 111, primo comma, lett. a), dello stesso decreto per non aver fornito al lavoratore l'idonea attrezzatura atta a garantire condizioni di lavoro sicuro contro le cadute dall'alto.

Successivamente la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., in ragione dell'intervenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa e, per l'effetto, rideterminava la pena finale inflitta in euro 7.500,00 di multa, così sostituita la

corrispondente pena detentiva di mesi uno di reclusione; inoltre, revocava, su richiesta dell'appellante, il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava, nel resto, la decisione impugnata.

Secondo i giudici di merito, quindi, l'imputata nella sua veste di datore di lavoro si era limitata a dotare il lavoratore infortunato solo dei ramponi monta-palo e della cintura di sicurezza che la dinamica dell'infortunio ha dimostrato essere inefficaci in quanto una volta raggiunto la sommità di detto palo si era spezzato, determinando, così, la sua caduta da un'altezza di 4 - 5 metri, non essendo assicurato ad un idoneo dispositivo di trattenuta. Invece, per tale operazione di manutenzione il datore di lavoro doveva garantire secondo i giudici delle misure di protezione collettiva prioritariamente previste nel DVR nel caso di salite ad altezze superiori a due metri, ovvero, in via prioritaria, l'autopiattaforma oppure, in alternativa - quando l'utilizzo di tale mezzo sia tecnicamente impossibile o non necessario in considerazione del limitato livello di rischio o dalla breve durata dell'intervento - la scala.

L'utilizzo dei ramponi e della cinghia di sicurezza era, invece, considerata modalità del tutto residuale.

Avverso tale sentenza l'imputata proponeva, quindi, ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili, lamentando la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ed evidenziando nel ricorso che dagli esiti del dibattimento sarebbe stato "(...) comprovato che lo Spresal dell'Asl di Biella ha avallato le procedure aziendali previste nel documento di valutazione dei rischi, così come rielaborato dalla G.D.T. a seguito della prescrizione ex art. 20 del D.Lgs.vo n. 758/94", e l'attuale DVR "(...) pur continuando a prevedere, in via prioritaria, l'adozione di forme di protezione collettiva, ha tuttavia escluso la possibilità di ricorrere alla piattaforma perché, nella maggior parte dei casi, non sarebbe possibile avvicinare il mezzo al palo".

Sotto tale profilo l'imputata faceva rilevare ancora che "(...) lo Spresal ha considerato accettabile fronteggiare il rischio di caduta dall'alto per chi opera sui pali con l'adozione delle misure di protezione individuali (ovvero dall'attrezzatura costituita dai ramponi e dalla cintura di sicurezza)" e, quindi, in definitiva l'evento andava ascritto ad una mera fatalità, atteso "(...) che la rottura del palo a cm. 115 da terra è anomalo ed risulta altresì singolare che non vi sia stato alcun segno premonitore esterno della compromissione del legno".

Per tali motivi chiedeva, quindi, l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino con rinvio per nuovo esame; D.Lgs. 81/08, invece, sono stati di ben diverso avviso e hanno respinto il ricorso sulla base di un articolato ragionamento che può essere, così, brevemente riassunto.

Giudizio di legittimità e vizi denunciabili

Preliminarmente i Giudici di legittimità hanno sottolineato che l'atto di impugnazione contiene censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da vizi logico - giuridici.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, infatti, fa rilevare la S.C. che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sia mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo; per cui non possono essere considerate tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (2).

Nel caso de quo secondo la S.C. di Cassazione la Corte distrettuale ha puntualmente rivalutato e valorizzato il medesimo compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, puntualmente esaminate e rigettate, è giunta, con motivazioni congrue e logiche, alle medesime conclusioni in termini di sussistenza della responsabilità della rappresentante legale, rendendo così intangibile la valutazione di merito.

Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale

Secondo i giudici di legittimità, infatti, risulta accertata la responsabilità dell'imputata che aveva messo a disposizione dei lavoratori per l'attività in quota solo dei mezzi di protezione individuali (ramponi monta - palo e cintura di sicurezza) che, invece, nel DVR erano previsti in via del tutto residuale, ovvero allorquando, in ragione di peculiari situazioni (es. pali posizionati su terreni estremamente impervi), non fosse possibile avvalersi degli altri sistemi (in via graduata autopiattaforma e scale), da utilizzarsi prioritariamente.

Nel caso di specie la conformazione dei luoghi secondo i giudici avrebbe, invece, certamente consentito da un punto di vista tecnico l'utilizzo dell'autopiattaforma, risultando le palificazioni collocate in un terreno pianeggiante e solido, facilmente accessibile ai mezzi meccanici, scongiurando così i rischi di caduta dall'alto correlati alla rottura del palo per effetto delle sollecitazioni derivanti dall'arrampicata del lavoratore, donde l'addebito a titolo di colpa di quanto verificatosi a causa del mancato utilizzo di un mezzo meccanico per portare in quota l'operaio.

L'evento dannoso, pertanto, è ascrivibile all'adozione di misure inadeguate e ad un'errata valutazione del contesto lavorativo; sotto quello profilo occorre ricordare, in conclusione, che l'art. 111 del D.Lgs. 81/08, prevede non solo la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma obbliga il datore di lavoro anche ad analizzare attentamente una serie di fattori relativi all'attività lavorativa da svolgere, ammettendo per altro il ricorso alla scala a pioli quale posto di lavoro in quota "(...) solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare".

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Cantieri24", 8 febbraio 2018)

NEWS/APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"

GLI ESTINGUENTI GASSOSI: GLI AGGIORNAMENTI DELLE NORME UNI

Il 18 gennaio 2018 sono entrati in vigore quattro aggiornamenti di norme UNI sui sistemi a estinguenti gassosi: aggiornate le parti 7,8,9 e 10 della serie UNI EN 15004 (Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi). Sostituiscono le rispettive parti approvate nel 2008.

Per gli impianti ad estinguenti gassosi la norma base è la UNI EN 15004-1:2008 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione.

La norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15004-1 (edizione giugno 2008). Tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi, che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione.

La norma è articolata in 9 capitoli e 8 appendici:

- 1. Scopo e campo di applicazione – Elenco degli agenti estinguenti;*
- 2. Riferimenti normativi;*
- 3. Termini e definizioni;*
- 4. Utilizzo e limitazioni;*
- 5. Sicurezza;*
- 6. Progettazione dl sistema;*
- 7. Agente estinguente;*
- 8. Messa in servizio ed accettazione;*
- 9. Ispezione, manutenzione, collaudo e formazione;*

Appendice A - Documenti di lavoro;

Appendice B - Determinazione della concentrazione di spegnimento mediante il metodo del bruciatore a tazza;

Appendice C - Procedimento della prova di spegnimento/area di copertura per unità di estinzione ingegnerizzate e pre-ingegnerizzate;

Appendice D – Metodo di valutazione della concentrazione di inertizzazione di un agente estinguente;

Appendice E – Prova con ventilatore sulla porta per la determinazione del tempo minimo di permanenza;

Appendice F – Verifica delle prestazione del sistema;

Appendice G – Linee guida per l'esposizione sicure del personale;

Appendice H – Metodo per la implementazione del calcolo della portata e verifica del calcolo della portata e prove per le approvazioni.

Alla norma base sono seguite norme specifiche per tipologia di estinguente:

- *UNI EN 15004-2:2008*

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-2 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente FK-5-1-12 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-3:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 3: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HCFC Miscela A.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-3 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HCFC, miscela A e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-4:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 12.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-4 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 125 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-5:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-5 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 227ea e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-6:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-6 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 23 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-7:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 7: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-01.

La norma tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 160 bar, 200 bar e 300 bar a 15 °C.

- **UNI EN 15004-8:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 8: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-100.

La norma tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 200 bar a 15 °C e di 300 bar a 15 °C.

- **UNI EN 15004-9:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 9: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-55

La norma tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 150 bar a 15 °C, di 200 bar a 15 °C e di 300 bar a 15 °C.

- **UNI EN 15004-10:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 10: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-541.

La norma tratta i sistemi che operano a pressione nominale di 150 bar, di 200 bar e di 300 bar a 15 °C.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Antincendio24", 8 febbraio 2018)

NEWS/APPROFONDIMENTI "AMBIENTE"

APPALTI COMUNALI, IRRAGIONEVOLE PRETENDERE DOPPIA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE

Nel caso di appalti comunali in materia di igiene e rifiuti, è irragionevole pretendere, a pena di esclusione dalla gara, il possesso della doppia certificazione di qualità ambientale Iso 14001 e Emas, del tutto equivalenti, poichè entrambe garantiscono il possesso di un Sistema di gestione ambientale (Sga) e la prova della capacità di eseguire l'appalto col minor impatto ambientale, semmai potendo prevedere un punteggio aggiuntivo per le ditte con più certificazioni.

Tar Lazio

Così ha stabilito il Tar Lazio, Latina, sezione I, sentenza n. 31/2018, annullando, perché illegittima, una procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 60, Dlgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di igiene urbana, indetta dalla Centrale Unica di Committenza per alcuni piccoli comuni montani del Frusinate, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice degli appalti.

Criterio di esclusione

Il bando di gara, impugnato da una società attiva nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedeva, quali requisiti di idoneità tecnica e professionale stabiliti come criteri di ammissione a pena di esclusione, il possesso cumulativo e non alternativo, da parte delle ditte partecipanti, della doppia certificazione dei sistemi di gestione e qualità ambientale «Iso 14001» ed «Emas», di fatto comportando l'esclusione di molti potenziali partecipanti.

Emas

Il Tribunale laziale, riconosciuta la possibilità della stazione appaltante di prevedere il possesso, a pena di esclusione, di certificati di qualità ambientale rilasciati da organismi indipendenti, ha chiarito l'operatività della registrazione Emas («Eco-Management and Audit Scheme»), prevista dal Regolamento Ce/1221/2009, quale misura volontaria di gestione ambientale e quindi non obbligatoria, direttamente richiamata dal Dm Ambiente 13 febbraio 2014, che ha stabilito i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani, in conformità alle norme europee, volte alla massima omogeneizzazione tra i Paesi.

Sistema di certificazione della qualità ambientale

Richiamando, innanzitutto, i principi sviluppati dalla giurisprudenza amministrativa, i giudici hanno ribadito come la certificazione Emas sia in realtà uno dei diversi mezzi di prova del possesso di un adeguato «Sistema di Gestione Ambientale» (Sga), ma alternativo ad altre equivalenti certificazioni di qualità aziendale, offerte da organismi indipendenti, come «OHAS8001: 2008», «UNI EN ISO 9001:2008» e, soprattutto, «ISO 14001:2004», rilasciate per attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto.

Codice appalti

A riprova, prosegue la sentenza, laddove il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede il possesso di adeguate certificazioni ambientali, pur riconoscendo alla certificazione Emas un valore preferenziale per la prova della capacità di adottare misure di gestione ambientale da parte delle ditte partecipanti, al tempo stesso si richiama a norme di gestione ambientale basate su «pertinenti norme europee e internazionali», anche a favore di apposite certificazioni equivalenti, rilasciate da organismi riconosciuti, nel rispetto delle stesse norme di certificazione. Sul punto, quindi, la sentenza rileva come le certificazioni Emas e Iso 14001, siano, tanto sul piano pratico quanto su quello della normativa ambientale, chiaramente poste sullo stesso piano.

Proporzionalità e ragionevolezza

Correttamente inquadrato il sistema di certificazione della qualità ambientale, il Tar pontino ha ritenuto non proporzionale e irragionevole la doppia previsione cumulativa e posta come requisito di partecipazione a pena di esclusione considerandola una clausola escludente che introduce un formalistico e non utile ostacolo alla più ampia partecipazione alla procedura concorrenziale.

Punteggio premiale

In conclusione, rileva la sentenza, considerando entrambi gli strumenti di certificazione destinati a provare e garantire la capacità dell'esecuzione dell'appalto con il minor impatto possibile sull'ambiente, legittimo e ragionevole sarebbe stato, per la stazione appaltante, prevedere l'attribuzione discrezionale di un punteggio aggiuntivo e premiale, a favore delle ditte concorrenti in possesso di entrambe le certificazioni di gestione e qualità ambientale.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Ambiente24", 13 febbraio 2018)

NEWS/APPROFONDIMENTI "A.N.CO.R.S."



Sottoscritto il 18 gennaio a Roma presso la Direzione Generale Prevenzione dell'**INAIL**, tra il Direttore Generale prevenzione dell'**INAIL** Ing. **Ester Rotoli** ed il Presidente dell'**A.N.CO.R.S.** "Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro" Prof. **Luigi Ferrara**, l'Accordo relativo al progetto congiunto tra ANCORS e INAIL denominato **SICURA-MENTE**.

Il progetto, a carattere nazionale avrà una durata di 15 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Esso ha come oggetto l'informazione e lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura.

L'obiettivo del progetto è quello di favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione con attività informative, formative e di addestramento rivolte ai lavoratori ed in particolare gli RLS/RLST, per perseguire una maggiore diffusione della cultura della prevenzione nelle piccole imprese edili ed agricole.

Per seguire e sviluppare tutte le attività previste dal progetto, l'INAIL ha designato come Responsabile dell'Accordo il Dott. Tommaso De Nicola, Dirigente dell'Ufficio pianificazione e politiche per la prevenzione della direzione centrale prevenzione e come referente per l'esecuzione dei lavori la Dott.ssa Maria Rigano. E' stato anche costituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da sei rappresentanti di ciascuna Parte, per INAIL (Valter Mugnaini, Roberto Piccioni, Luigi Prestinenzza Puglisi, Davide Sani, Maria Teresa Settino e Elisa Saldutti) per ANCORS (Paola Amirante, Adriana Apicella, Denise Ferrara, Luigi Ferrara, Eliseo Maiolino e Gianni Maragna) con compiti di definizione degli indirizzi della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo del Progetto. Tavolo che si è costituito ed ha iniziato i lavori il 13 del mese.



Il progetto Sicura-Mente è così articolato:

Il progetto a valenza nazionale, si pone l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di aziende e lavoratori delle piccole imprese edili ed agricole operanti sul territorio nazionale nelle diverse macro aree del nostro Paese (nord, centro, sud).

- Dalle aziende verranno scelti gli RLS/RLST in grado di dare un apporto specifico per creare e diffondere una vera cultura della prevenzione e che verranno informate, formate e monitorate adeguatamente allo scopo. Si precisa che l'eventuale attività formativa è a supporto ed è sussidiaria all'attività informativa.

Il progetto articolato in 4 fasi, vuole diffondere e sviluppare la cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori delle piccole imprese dei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, mediante incontri informativi e formativi da realizzarsi nelle aziende o in prossimità delle stesse; organizzando incontri comuni nelle varie località con seminari e spettacoli teatrali e con un costante tutoraggio e monitoraggio di tutte le attività. Il progetto prevede l'utilizzo di un sito web e di una piattaforma sviluppata ad hoc per il progetto, che consenta liberamente ai lavoratori ed alle aziende coinvolte nel progetto di usufruire dei contenuti da qualsiasi smartphone, tablet, notebook e/o personal computer.



27-28-29 e 30 Marzo 2018

presso Sede A.N.CO.R.S. di Vicenza
Via G. Garibaldi, 20 - 36034 MALO (VI)

10-11-12 e 13 Aprile 2018

presso Sede A.N.CO.R.S. di Caserta
Via Marconi, 9 - 81100 CASERTA (CE)

Durata Corso : 32 ore

I corsi saranno erogati presso le sedi ANCORS di CASERTA e di VICENZA, nelle seguenti date:

27 - 28 - 29 - 30 Marzo 2018

presso Sede A.N.CO.R.S. di Vicenza Via G. Garibaldi, 20 - 36034 MALO (VI)

10 - 11 - 12 - 13 Aprile 2018

presso Sede A.N.CO.R.S. di Caserta via Via Marconi, 9 - 81100 CASERTA (CE)

PROGRAMMA DEL CORSO

Corso di FORMAZIONE per FORMATORI in merito ai LAVORI IN QUOTA

ai sensi del D.LGS. 81/2008

Parte Teorica:

- Analisi del rischio - Studio dell'installazione di massima
- Norme e leggi: doveri del datore di lavoro e del lavoratore in merito
- Differenze tra salto e caduta
- Evitare la caduta con l'utilizzo dei DPI con la relativa scelta
- I Dispositivi di Protezione Individuale e collettiva, nonché la scelta del DPI più idoneo
- Le procedure di sicurezza nel lavoro in quota
- Salita/discesa da strutture e scale: movimenti, soste, appoggi, appigli
- Distribuzione dello sforzo, aspetti psicologici
- Ancoraggi sulla struttura: verticale, orizzontale, obliqua utilizzando ancoraggi

Parte Pratica:

- La parte pratica per la simulazione operativa di lavorazioni in h della durata di 8 ORE mediante l'utilizzo del simulatore QSPACE (solo presso la sede di Caserta).
- Prove Imbracatura, regolazioni, vestizione
- Verifica dei DPI e loro uso specifico in funzione dei modelli
- Verifica con test di apprendimento

PROGRAMMA DEL CORSO

Corso di FORMAZIONE per FORMATORI in merito agli AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

ai sensi del DPR 177/2011 e D.LGS. 81/08

- Aspetti normativi - il D.Lgs 81-08 e DPR 177/2011
- Definizione e Classificazione di Spazi Confinati tipici del cliente di massima
- Le figure della Sicurezza ed i relativi obblighi e responsabilità in merito
- Prevenzione e valutazione del rischio degli Spazi Confinati
- identificazione degli agenti pericolosi
- Rilevatori di gas e controlli d'uso
- Requisiti di sicurezza dei DPI e DPC da utilizzare
- Le procedure Operative per le corrette lavorazioni: Ruoli e competenze
- Utilizzo dei Permessi di lavoro
- Comunicazioni, controlli, gestione dell'Emergenza

- Procedure di gestione dell'emergenze
- Messa in sicurezza dell'area di lavoro
- Evacuazione dell'infortunato dallo spazio confinato tramite vari sistemi di recupero
- Somministrazione test di apprendimento
- Esercitazione pratica di accesso in spazio confinato con CONSPACE Simulator (solo presso la sede di Caserta)

Quota di partecipazione

- Euro 850,00 + iva soci A.N.CO.R.S. in regola con il versamento delle quote
- Euro 990,00 + iva non soci

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER ISTRUTTORE/FORMATORE

- ✓ SPAZI CONFINATI E AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- ✓ ISTRUTTORE PER CORSI LAVORI IN QUOTA - D.P.I. DI 3[^] CATEGORIA ANTICADUTA

DATI ANAGRAFICI E DI FATTURAZIONE

Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____ P. IVA _____

VIA _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Telefono _____ Cellulare _____

e-mail _____

Confermo la mia partecipazione al corso di ISTRUTTORE

Il costo indicato include:

- ✓ gestione della palestra formativa
- ✓ fornitura di idonei D.P.I. di 3[^] categoria anticaduta e sistemi di evacuazione e recupero di emergenza a scopo dimostrativo e didattico
- ✓ n° 4 buoni pasto e n° 8 coffee break per allievo per ogni corso
- ✓ inserimento nel registro nazionale degli ISTRUTTORI
- ✓ Rilascio dell'attesto di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013

Informazioni aggiuntive:

- Si richiede che i partecipanti si presentino in idoneo abbigliamento da lavoro e muniti di scarpe antinfortunistiche
- Requisiti fondamentali: idoneità alla mansione, integrità psico-fisica, acutezza visiva, normoacusia, prontezza e regolarità dei riflessi, assenza patologia/sintomatologia vertiginosa, divieto assunzione alcool e droghe.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI - Informativa ai sensi del D. LGS. 196/2003

I dati personali vengono raccolti da A.N.CO.R.S., in conformità a quanto previsto dal D. LGS.196/2003. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico a fini statistici, di marketing e promozionali, per l'aggiornamento sulle diverse iniziative A.N.CO.R.S., attraverso l'invio di materiale informativo. I dati inoltre potranno essere comunicati a ditte o imprese che effettuano, per conto di A.N.CO.R.S., il trattamento dei dati presso di loro o che provvedono alla postalizzazione del materiale promozionale. In base a quanto previsto dall'art. 7 del D.LGS. sopra menzionato, i dati potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati, anche gratuitamente, scrivendo al titolare dei dati: A.N.CO.R.S., Via Rosa Jemma, 2 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

Luogo e data _____

Firma leggibile

DAI NOSTRI PARTNERS

EUROCERT, DALLA VERIFICA DEGLI ASCENSORI A QUELLA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI



AL SERVIZIO DEL FACILITY MANAGEMENT

Offrire servizi integrati nell'ambito della certificazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro è la missione che, da lungo tempo, contraddistingue Eurocert azienda specializzata nel settore delle verifiche su impianti elevatori e impianti di messa a terra, controlli di potabilità delle acque, analisi dei rischi di cancelli motorizzati e verifiche di dispositivi anticaduta.

Il Dpr 462/2001

"Il dpr 462/2001 regola le verifiche periodiche sugli impianti elettrici di messa a terra – spiega il responsabile commerciale grandi clienti Dott. Marco Bernardini – e un'azienda che non vi provveda incorre in sanzioni oltreché civili anche penali. La legge intende garantire la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro nei confronti dei rischi derivanti dall'impianto elettrico. A verifica superata, l'Organismo abilitato rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo e, a richiesta, esibirlo agli organi di vigilanza"

Cosa prevede la legge ?

Secondo i disposti degli art. 4 e 6 del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti (secondo le disposizioni D.lgs. 81/2008) fatte eseguire da personale specializzato di fiducia con possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90 ed a far eseguire le verifiche periodiche ogni DUE/CINQUE anni (secondo le disposizioni del DPR 547/55 e DPR 462/01) rivolgendosi ad uno dei soggetti individuati dal DPR 462 di seguito riportati:



- ASL, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell'ASL;
- ARPA, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell'ARPA;
- Organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea Uni Cei, quale EUROCERT srl.

Quali sono le sanzioni previste per l'inosservanza dei disposti del decreto?

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di ISPESL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.

Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Il Dpr 162/1999

Gli impianti elevatori devono essere sottoposti a una verifica periodica, ogni due anni, da parte dell'A.S.L. competente per territorio o Arpa, se previsto dalle disposizioni regionali, o da un Organismo di certificazione Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR162/99 per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X; o da organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Al riguardo, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante devono garantire il rispetto di tale periodicità.

Se, a seguito dell'ispezione periodica viene rilasciato un verbale con esito negativo, il Sindaco del Comune di appartenenza, informato dal soggetto incaricato della verifica, dispone il fermo dell'impianto.

Nel caso in cui, nonostante l'ordinanza di fermo, l'ascensore venga mantenuto in esercizio, la polizia



amministrativa procederà a carico del Proprietario o del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 650 del C.P. Una volta eseguiti i lavori necessari per rimuovere le prescrizioni evidenziate in sede di verifica periodica, il Proprietario dovrà richiedere una Verifica straordinaria.

E per i cancelli automatici?

In Italia era vigente la norma UNI 8612, che era in vigore dal giugno 1989. Il primo agosto 2002 sono state pubblicate, da parte dell'UNI le norme europee EN 12453 ed EN 12445.

La direttiva Macchine stabilisce che l'installatore che motorizza una porta o un cancello ha gli stessi obblighi del costruttore di una macchina, cioè diventa esso stesso il costruttore della macchina; deve quindi indicare il periodo di controllo manutentivo per mantenere alto il livello di sicurezza ed individuare le anomalie della macchina in tempi brevi

Come costruttore della macchina il venditore/installatore ha tutta una serie di obblighi che si possono elencare in questo modo:

- a. Predisporre il fascicolo tecnico, spesso oggi mancante o inadeguato
- b. Applicare sulla chiusura motorizzata la marcatura CE



In sintesi: un cancello reso automatico diventa a tutti gli effetti una macchina automatica che deve sottostare alle indicazioni stabilite dalla Direttiva Macchina 2006\42\CE e alle norme tecniche di costruzione e manutenzione.

La prima cosa di cui si preoccupa la Direttiva M. è la sicurezza della macchina o meglio le rispondenza della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES); la seconda è definire le caratteristiche fisiche che la rendono conforme alle norme tecniche.

La rispondenza ai RES permette ai professionisti del settore di stabilire se il cancello automatico è sicuro oppure bisogna intervenire dopo un'analisi dei rischi specifica. È chiaro che come macchina quanto più è alto il suo utilizzo tanto più deve essere la frequenza e la qualità dei controlli a cui deve essere sottoposta.

Eurocert si propone come Ente Terzo Indipendente nell'esecuzione delle verifiche sui cancelli automatici, il tutto per garantire un servizio con la massima qualità e professionalità ai suoi clienti.

La valutazione tecnica che viene fatta seguendo le indicazioni date:

- dalle norme tecniche specifiche per i cancelli e porte automatiche;*
- dai limiti stabiliti dalla direttiva macchine 2006/42/CE;*
- e soprattutto dalla professionalità ed esperienza dei nostri Ingegneri e Tecnici.*

Fattori che un semplice manutentore non ha e non può vantare!!

Eurocert vanta una decennale esperienza nel mondo della direttiva macchine riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ed da Accredia, che la pone oggi tra i pochi Organismi Accreditati che si occupano della sicurezza nel mondo Condominio.

I servizi di Eurocert sono rivolti a tutti i settori sia industriali sia civili. In tal senso l'azienda ha, di recente tagliato il traguardo delle 500 mila verifiche effettuate, fornendo i servizi sul oltre 80.000 immobili. Verifiche che si dividono tra impianti di sollevamento, impianti di messa a terra, cancelli, linee vita e potabilità delle acque.

"Ultimamente abbiamo avuto un notevole sviluppo nei servizi offerti ai grandi gruppo di facility management - afferma Bernardini. Siamo infatti tra le poche realtà di settore a poter offrire servizi sull'intero territorio nazionale, presentandoci pertanto come un interlocutore unico, per la gestioni di questi adempimenti, a tutte le imprese che hanno attività dislocate sul territorio".

Alle grandi realtà del facility management la società ha dedicato uno specifico ramo di azienda che prende il nome di "Eurocert Facility".

Eurocert si propone come punto di riferimento anche per le verifiche periodiche su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, analisi di Laboratorio per il controllo di potabilità delle acque, verifiche Funzionali Linee Vita.

MANUALIDIGITALI

DIGITAL WEB LEARNING

COLLANA HACCP

HACCP

ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

In riferimento al corso HACCP - Addetti alla Manipolazione degli Alimenti,
ai sensi del Reg. CE. 852/2004, 853/2004,
2073/05, D.Lgs. 193/07 e norme regionali.

REGIONE
LAZIO



Protezioni collettive non obbligatorie

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 6 febbraio 2018, n. 5477

Nei lavori in quota le misure di protezione collettive presentano carattere prioritario ma non imprescindibile. Esse devono essere necessariamente previste e adottate laddove quelle individuali risultino inadeguate.

Tale è il principio espresso dalla Corte di cassazione (quarta sezione penale) con la sentenza 5477/2018 depositata ieri, che ha accolto il ricorso avverso la sentenza di condanna del giudice di merito con la quale quest'ultimo aveva ritenuto la responsabilità degli imputati su un asserito obbligo generale e incondizionato di predisporre, in caso di lavori in quota, dispositivi di sicurezza collettivi in aggiunta a quelli individuali.

La Corte ha sottolineato che l'articolo 111 del D.lgs. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) non impone, per i lavori temporanei in quota, l'adozione di protezioni collettive, sancendo invece solo il carattere prioritario e preferenziale delle stesse rispetto a quelle individuali.

Inoltre l'articolo 115 del testo unico stabilisce che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate le misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma conformi alle norme tecniche. Ciò, secondo la Corte, conferma la possibile sufficienza dei soli dispositivi di sicurezza individuali.

Resta il fatto, però, che un lavoratore, dovendo scendere dalla copertura su cui si trovava, si è sganciato dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso, ha appoggiato il piede sul lucernario che si è sfondato facendolo precipitare da una altezza di circa 3,5 metri, con lesioni guaribili in 200 giorni.

Con la stessa sentenza la Suprema corte, restando sempre nel campo di applicazione e delle responsabilità connesse con il testo unico sulla sicurezza, entra nel merito dei complessi obblighi del committente nei cantieri mobili e temporanei.

A fronte del complesso quadro normativo si è ritenuto che in tali cantieri gli obblighi del committente vadano tenuti nettamente distinti da quelli del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, il quale, secondo il disposto di legge, deve essere in possesso di specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica di cui, è evidente, il committente ne può essere privo. Quest'ultimo deve provvedere, invece, al controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti e non nella sua integrale sostituzione.

In particolare, conclude la sentenza, l'obbligo previsto dall'articolo 93 del testo unico, di verificare l'adempimento degli obblighi del coordinatore, tra cui quello di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento non può tradursi nella totale e piena responsabilità circa il contenuto di tale documento in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall'altro, il committente non può intromettersi nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore.

Di conseguenza la verifica comporta il controllo dell'elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 7 febbraio 2017)

La responsabilità del committente e del direttore tecnico in caso di subappalto

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 21 dicembre 2017, n. 57187

La sterminata giurisprudenza della S.C. di Cassazione si arricchisce di un nuovo interessante tassello riguardante il rapporto tra osservanza delle norme antinfortunistiche e l'impiego di lavoratori in "nero"; ancora una volta, infatti, i giudici della Cassazione hanno affrontato questo delicato tema che specie in questi anni, anche a causa della crisi economica, è sempre più di attualità ed ha, purtroppo, pesanti ricadute negative in termini di sicurezza sul lavoro, specie quando si tratta dell'edilizia che storicamente è un settore caratterizzato da notevoli rischi.

Bisogna ricordare che per tentare di sanare questa piaga nel corso degli ultimi anni si sono succeduti molteplici interventi legislativi finalizzati all'emersione del lavoro "nero", basati sul metodo del bastone e della carota, ma con risultati ancora poco significativi; da più parti è stata invocata, quindi, un'azione più energica di lotta dura al fenomeno che storicamente è iniziata proprio dal settore dell'edilizia con il d.l. 223/06 – c.d. decreto Bersani – convertito dalla legge 248/06, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della sospensione dell'attività d'impresa qualora sia accertato l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, principio questo che poi successivamente è stato esteso alla generalità delle attività dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08, per altro recentemente novellato dal D.Lgs. 151/15.

Malgrado tali sforzi e l'aggravamento dell'apparato sanzionatorio con l'introduzione della c.d. "maxi sanzione" per l'impiego di lavoro irregolare il fenomeno, però, non da ancora segni di rallentamento e tutto ciò si traduce in un affievolimento delle tutele o, addirittura, nell'evasione completa dagli obblighi in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

Appare emblematica, in tal senso, quindi, la vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione, sezione IV penale, che con la sentenza 21 dicembre 2017, n. 57187 (Pres. Izzo, Rel. Cappello), ha affrontato il caso delle lesioni subite da un lavoratore assunto "in nero", operante all'interno di un cantiere edile dove l'impiego di lavoro irregolare era particolarmente diffuso.

Il caso

La vicenda, infatti, riguarda un infortunio accaduto nel 2010 all'interno di un cantiere del milanese; l'operaio E.O.T. mentre era impegnato nella posa in opera di un battiscopa durante il taglio di un listello di legno con l'utilizzo di una sega circolare elettrica, si era avvicinato oltre misura con la mano destra alla lama circolare procurandosi, così, una ferita al terzo dito della mano destra e ai tendini estensori e al II dito della stessa mano, da cui era derivata una malattia della durata di 295 giorni, con un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un ugual periodo di tempo.

Il Tribunale di Busto Arsizio prima e, poi, la Corte d'appello di Milano ritenevano responsabile M. nella qualità di Presidente del C.d.A. di G. S.r.L., impresa committente ed esecutrice principale delle opere edili, del reato di lesioni personali gravi (art. 590, commi 1 e 3, c.p.) per colpa generica, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, e specifica, per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione all'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) del D.Lgs. 81/08, in particolare per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore in relazione alle funzioni e ai lavori da affidargli con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, e per non aver verificato l'idoneità delle attrezzature di lavoro fornite alla ditta subappaltatrice.

Per tale reato il M., che ricopriva anche l'incarico di direttore tecnico del cantiere e responsabile per la sicurezza, veniva condannato alla pena sospesa di mesi cinque di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, con riconoscimento di una provvisoria di euro 15.000,00.

L'imputato proponeva, così, ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili facendo rilevare, in primo luogo, un vizio della motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione del compendio probatorio.

Il ricorrente, infatti, ha contestato la prova di due circostanze, ossia l'esistenza nel cantiere del macchinario sprovvisto di protezione e l'impiego del lavoratore al suo interno, essendo emerso a suo dire che a tal proposito proprio lo stesso imputato era intervenuto per allontanare l'operaio infortunato dal cantiere, cosicché l'infortunio sarebbe ricollegabile a una condotta inopinabile del lavoratore, esorbitante dal procedimento lavorativo, cui egli non era addetto, poiché non autorizzato a svolgerlo.

Con il secondo, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, a causa dell'errata ricostruzione dei fatti, che la parte ritiene fondata su assunti inesistenti.

La S.C. di Cassazione è stata, però di diverso avviso ed ha respinto in pieno il ricorso ritenendolo infondato sulla base di un ragionamento che poggia essenzialmente su tre elementi fondamentali.

Responsabilità per i lavoratori irregolari presenti in cantiere

Il primo riguarda la presenza dei lavoratori in "nero"; secondo i giudici dalle indagini è emerso che nel cantiere le ditte subappaltatrici facevano ricorso a lavoratori subordinati (cfr. art. 2094 c.c.) irregolarmente assunti e, a quanto sembra di capire, si trattava di un fenomeno molto diffuso.

Secondo i giudici della Cassazione l'imputato, in qualità di committente e responsabile della sicurezza del cantiere, aveva l'onere di assicurarsi, non soltanto prima, ma anche durante lo svolgimento dei lavori, del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di tutti coloro che operavano all'interno dello stesso, ivi compresi i lavoratori alle dipendenze delle ditte subappaltatrici, ancorché non regolarmente assunti da quest'ultime.

Di conseguenza secondo i giudici il committente quando, come nel caso de quo, ricorre al subappalto non può ritenersi esonerato da ogni responsabilità qualora l'infortunio riguardi un lavoratore irregolarmente assunto da una ditta subappaltatrice.

In effetti dalle prove testimoniali era emerso sì che l'imputato aveva intimato a due uomini extra-comunitari di allontanarsi dal cantiere, presumibilmente perché occupati in "nero", però la Corte d'appello aveva anche accertato che tali persone anche se si erano allontanate "(...) avrebbero ciononostante portato avanti un'attività lavorativa, utilizzando un macchinario molto rumoroso, trovando così conferma l'assunto che il M.. non aveva posto in essere quei presidi e quelle cautele necessari ad assicurarsi che nell'area di propria competenza non operassero persone non regolarmente assunte, non formate né informate".

Insomma per i giudici l'imputato nella sua qualità di committente dei lavori, di responsabile della sicurezza dell'impresa G. S.r.L. e di direttore tecnico del cantiere doveva adottare le misure necessarie per impedire l'impiego da parte dei subappaltatori di lavoratori "in nero" e il fatto che avesse solo intimato ad alcuni lavoratori irregolarmente assunti di lasciare il luogo di lavoro senza, però, accertarsi che non proseguissero l'attività non ha interrotto il nesso eziologico.

Utilizzo di attrezzature del committente inadeguate

Altro elemento significativo su cui si fonda la responsabilità dell'imputato secondo giudici è il fatto di aver concesso in uso al subappaltatore un'attrezzatura di lavoro inadeguata; dagli accertamenti è emerso, infatti, che la sega circolare era sprovvista di cuffia protettiva "(...) dispositivo di sicurezza obbligatorio che avrebbe, con certezza, scongiurato l'evento dannoso".

Per altro nella sentenza in commento viene sottolineato che nel corso del sopralluogo effettuato dai Carabinieri qualche giorno dopo l'infortunio, in cantiere era stata rinvenuta un'analogo sega circolare, in uso all'operaio C., dipendente della G. S.r.L., il quale stava provvedendo alla posatura dei battiscopa; anche tale macchinario era privo di cuffia protettiva e presentava macchie scure, assimilabili a tracce ematiche.

L'aver, quindi, fornito un'attrezzatura pericolosa utilizzata dai lavoratori del subappaltatore comporta una responsabilità diretta del committente: sotto tale profilo la S.C. si allinea perfettamente all'orientamento già espresso nella sentenza 1° agosto 2016, n. 33629.

Per altro ricoprendo l'imputato anche l'incarico di direttore tecnico dei lavori e, quindi, di dirigente della sicurezza era anche onerato dal dover vigilare sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni (1).

Mancata verifica dell'idoneità – tecnico professionale e della nomina del CSE

Oltre tali addebiti secondo i giudici l'imputato avrebbe, infine, omesso di osservare anche due altri importanti precetti antinfortunistici; lo stesso, infatti, nella sua qualità di committente e di responsabile dei lavori in un cantiere nel quale erano impiegate più ditte e più lavoratori dipendenti di esse non ha nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), in base a quanto prevede l'art.90, comma 4, del D.Lgs. 81/08, pur trattandosi di cantiere nel quale era prevista, appunto, la presenza contemporanea di più imprese esecutrici.

Per altro il ricorrente aveva altresì lo specifico onere di procedere anche alle verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del citato decreto e, tra queste, quella concernente proprio l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, di quelle esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

(1) Cass. pen., Sez. IV, sentenza 28 giugno 2007, n.39606; Sez. IV, sentenza 1° luglio 1992, n. 1345.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Cantieri24", 25 gennaio 2018)

RASSEGNA NORMATIVA

(G.U. n. 35 del 12-2-2018)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 novembre 2017

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

(G.U. 6 dicembre 2017, n. 285)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COMUNICATO

Avviso pubblico ISI 2017 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 dicembre 2017

Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.

(G.U. 05 gennaio 2018, n. 4)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2017

Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.».

(G.U. 05 gennaio 2018, n. 4)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Bando pubblico per il finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto - annualità 2017.

(G.U. 15 gennaio 2018, n. 11)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2017

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose.

(G.U. 16 gennaio 2018, n. 12)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

COMUNICATO

Regolamento di «Meteorologia per la navigazione aerea» edizione 2, emendamento 1

(G.U. 20 gennaio 2018, n. 16)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

COMUNICATO

Regolamento di «Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio, nonché ad aspetti relativi alle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012».

(G.U. 20 gennaio 201, n. 16)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

COMUNICATO

Regolamento di «Regole dell'Aria Italia» edizione 3, emendamento 1

(G.U. 20 gennaio 201, n. 16)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 gennaio 2018

Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

(G.U. 23 gennaio 2018, n. 18)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

35° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.

(G.U. 23 gennaio 2018, n. 18)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2017

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(G.U. 5 febbraio 2018, n. 29)

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

(G.U. 8 febbraio 2017, n. 32)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 gennaio 2018

Modello di certificato, modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

(G.U. 8 febbraio 2017, n. 32)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

L'ESPERTO RISPONDE

INDENNITÀ DI FUNZIONE SE IL CUSTODE È «QUADRO»

D. Sono il portiere di un condominio con stabile superiore ai 70 metri, quindi sottoposto all'obbligo della certificazione di prevenzione incendi. Tra gli incarichi che mi sono stati assegnati, ci sono anche quelli di addetto al primo soccorso e alla prevenzione incendi (articoli 45 e 46 del Dlgs 81/2008).

Inoltre, sono stato nominato sia coordinatore delle emergenze, assicurando la mia presenza durante l'orario di servizio, al di fuori del quale sono comunque reperibile, sia addetto al controllo della sicurezza dei lavoratori autonomi all'interno dello stabile, per le esecuzioni di lavori di manutenzione (come contratti di appalto o di prestazione d'opera).

Posso chiedere al mio datore di lavoro l'indennità di funzione, così come previsto dall'articolo 30 del Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati?

R. L'articolo 30 del CCNL citato dal lettore dispone che, dalla data di attribuzione della categoria di "quadro" da parte del datore di lavoro, è corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione. L'articolo 18 del medesimo Contratto collettivo fa riferimento al livello C1 «Quadri: lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3)». Sta al lettore valutare se il complesso delle mansioni disimpegnate e le relative responsabilità siano idonee a sostenere la richiesta dell'indennità di funzione. Non è noto, per esempio, se il lettore abbia alle sue dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3).

(Alberto Bosco, Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde", 22 gennaio 2018)

DIRITTO DI ACCESSO PER RIPARARE UN'ANTENNA

D. La mia antenna Sky è sul tetto condominiale, di proprietà comune, dal 2008. Al tetto di proprietà comune si accede tramite uno dei due attici di proprietà privata. Il proprietario di uno dei due attici, che a suo tempo fece accedere il tecnico sul tetto per posizionare la mia antenna Sky, ha poi venduto l'appartamento. Qualche mese fa, a causa di un brutto temporale, l'antenna si è un po' spostata (e da allora io non vedo bene i canali di Sky).

Ho chiesto all'amministratore di organizzare l'accesso di un tecnico al tetto per eseguire la manutenzione della mia antenna, a mie spese, ma i proprietari degli attici ostacolano l'accesso, perché sono dubbiosi sul mio diritto e

perché temono responsabilità in caso di infortunio del tecnico durante l'intervento. Con quali garanzie assicurative è possibile procedere a questo accesso, sollevando da responsabilità i proprietari delle servitù di passaggio? È corretto che sia l'amministratore a organizzare la cosa, essendo il tetto parte comune?

R. *Se l'antenna è centralizzata, l'amministratore deve provvedere alla sua manutenzione e alle relative riparazioni, a norma dell'articolo 1130, n. 2, del Codice civile, per il quale «l'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini».*

Se invece l'antenna è individuale, agli interventi di riparazione deve provvedere il condomino, a norma dell'articolo 1122-bis, primo comma, del Codice civile, per il quale «le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche».

In base alla disposizione citata, per l'intervento non è richiesta alcuna autorizzazione dell'assemblea o dell'amministratore - come accade, invece, in materia di risparmio energetico degli impianti termici - fermo restando che il lettore deve eseguire l'intervento secondo le regole della normale diligenza, prudenza e perizia, nel rispetto, anche, della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, a norma della legge 81/2008, prestando, se necessaria, una idonea garanzia assicurativa e dando preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea (articolo 1122, ultimo comma, del Codice civile). Se il proprietario di uno dei due attici si oppone al passaggio per le riparazioni dell'antenna, potrà essere richiesto un provvedimento giudiziale di urgenza, non foss'altro che per violazione del diritto di libertà di antenna costituzionalmente garantito (articolo 21 della Costituzione).

(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde", 8 gennaio 2018)

EVENTI A.N.CO.R.S.



AGRALIA 2018

Fiera Nazionale dell'Agricoltura e dell'Ambiente 9-10-11 Marzo - Sora (FR)

I corsi di aggiornamento Trattori Agricoli A.N.CO.R.S. si terranno presso la **Sala Workshop**, ubicata nel **padiglione A** nei seguenti giorni:

- Venerdì 09 Marzo dalle ore 09,00 alle ore 13,00
- Venerdì 09 Marzo dalle ore 14,00 alle ore 18,00

- Sabato 10 Marzo dalle ore 09,00 alle ore 13,00
- Sabato 10 Marzo dalle ore 14,00 alle ore 18,00

- Domenica 11 Marzo dalle ore 09,00 alle ore 13,00
- Domenica 11 Marzo dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Vi ricordiamo inoltre, che i corsi sono riservati esclusivamente ad operatori con esperienza nell'utilizzo del Trattore Agricolo o Forestale per un periodo di almeno 2 anni.

Il nostro stand A.N.CO.R.S. si troverà nel padiglione A2 n.70



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

©

2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.